

RESOCONTO STENOGRAFICO

168.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	15957	dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli (1826)	
Assegnazione di disegno di legge a Commissione in sede legislativa	15959	PRESIDENTE	15959, 15964, 15966, 15970, 15971, 15972, 15977, 15978, 15979, 15980, 15982
Disegni di legge:		ALPINI RENATO (MSI-DN)	. . . 15970 15982
(Annunzio)	15957	AULETTA FRANCESCO (PCI) 15982
(Approvazioni in Commissione) . . .	15993	CRISTOFORI NINO (DC) 15981
Disegno di legge di conversione (Discussione ed approvazione):		MORO PAOLO (DC) 15980
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse		PELLIZZARI GIANMARIO (DC) 15964
		PIRO FRANCO (PSI) <i>Relatore</i>	. 15971, 15977, 15980
		SATANASSI ANGELO (PCI)	. . . 15966, 15968

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

PAG.	PAG.
SERRENTINO PIETRO (PLI) . . . 15977, 15978, 15980	Risoluzione:
TRIVA RUBES (PCI) 15979, 15980	(Annunzio) 15993
VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i> 15964, 15972, 15977, 15979	Corte costituzionale:
Disegno di legge di conversione (Discussione):	(Annunzio di sentenze) 15958
Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271, recante ulteriore proroga della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania. (1852)	Documenti ministeriali:
PRESIDENTE 15987	(Trasmissione) 15959
FORNASARI GIUSEPPE (DC) <i>Relatore</i> . . 15987	Elezione di un giudice della Corte costituzionale da parte dell'apposito collegio della Corte dei conti:
Disegno di legge (Seguito della discussione):	(Annunzio) 15959
S. 554. — Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati (<i>approvato dal Senato</i>). (1677)	Per lo svolgimento di una interrogazione:
PRESIDENTE 15988, 15989	PRESIDENTE 15992
LABRIOLA SILVANO (PSI) <i>Presidente della Commissione</i> 15988	FERRARI MARTE (PSI) 15992
TASSI CARLO (MSI-DN) 15988	Sull'ordine dei lavori:
Proposte di legge:	PRESIDENTE 15987
(Annunzio) 15957	Sull'ordine del giorno della seduta di domani:
Interrogazioni:	PRESIDENTE . 15989, 15990, 15991, 15992
(Annunzio) 15993	CASALINUOVO MARIO (PSI) 15991
	DEGAN COSTANTE, <i>Ministro della sanità</i> 15992
	GITTI TARCISIO (DC) 15990
	PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 15990
	POCHETTI MARIO (PCI) 15989
	Votazione segreta di disegno di legge 15982
	Ordine del giorno della seduta di domani 15993

La seduta comincia alle 16.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Agostinacchio, Andreatta, Bambi, Balzamo, Barzanti, Bianchini, Binelli, Campagnoli, Silvestro Ferrari, Gunnella, Lenoci, Malfatti, Rabino, Stegagnini, Zolla e Zopetti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 18 luglio 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MARRUCCI ed altri: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia» (1920);

ANIASI: «Disciplina del trattamento, della distribuzione e della denominazione dei diversi tipi di latte alimentare» (1921);

BOTTA ed altri: «Programma ventennale per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle forze armate» (1922);

NAPOLITANO ed altri: «Misure per garantire l'invarianza del livello delle retribuzioni reali dei lavoratori dipendenti nel 1984» (1923);

PATUELLI e D'AQUINO: «Norme per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti» (1924);

NICOTRA: «Istituzione in Ragusa di una sezione distaccata della corte di appello di Catania» (1925);

NICOTRA e LO BELLO: «Istituzione in Siracusa di una sezione distaccata della corte di appello di Catania» (1926).

In data odierna è stata, inoltre, presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ORSENIGO ed altri: «Modificazioni della composizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti» (1927).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei trasporti:

«Disciplina del completamento delle operazioni relative al passaggio della gestione dei servizi e delle funzioni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale» (1928).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 27 giugno 1984 copia della sentenza n. 180, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e dello stesso articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo terzo del libro V del codice civile, esplicito all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalità italiana;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V del codice civile, esplicito all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalità italiana;

tuito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V del codice civile, esplicito all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalità italiana;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863» (doc. VII n. 120).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 27 giugno 1984 le sentenze nn. 181, 182 e 183 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, primo comma della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali» (doc. VII n. 121);

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 41, in relazione all'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e dell'articolo 17 in relazione all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "ove risultasse più favorevole per gli effetti in questione agli imputati"» (doc. VII n. 122);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri)» (doc. VII n. 123).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla II (doc. VII n. 121), alla XIV (doc. VII n. 123), alla IV e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

alla VI (doc. VII n. 120), alla IV e alla IX (doc. VII n. 122), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 — ha trasmesso, con lettera in data 11 luglio 1984, una nota con allegati gli atti, prodotti da imprese concessionarie di pubblicità, concernenti il bilancio e le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata su quotidiani e periodici nel corso dell'esercizio finanziario 1981 (doc. LXVII, n. 2-bis).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, con lettera in data 17 luglio 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, la relazione sull'attività svolta nel 1983 dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), approvata dal CIPAA con delibera in data 12 giugno 1984 (doc. XXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della elezione di un giudice della Corte costituzionale da parte dell'apposito collegio della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, a norma dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha comunicato che il collegio previsto dal primo comma, lettera c), dello stesso articolo, ha proceduto all'elezione in data 18

luglio 1984 del professore dottore Giuseppe Borzellino giudice della Corte costituzionale in sostituzione del professore avvocato Antonino De Stefano cessato dalla carica per decorso del novennio dalla nomina.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla II Commissione permanente (Interni) in sede legislativa:

S. n. 277. — «Scioglimento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e provvidenze per i lavoratori delle aziende dipendenti dal disciolto ente» (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (1912) (*con parere della I, della V e della XIII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli (1826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio

1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali nella seduta del 20 giugno 1984 ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 232, di cui al disegno di legge n. 1826.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo che nella seduta del 12 luglio 1984 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Piro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, quando affrontammo per la seconda volta in Commissione questo provvedimento si erano conclusi da poche ore i lavori del Consiglio europeo svolti a Fontainebleau, la fastosa dimora cinquecentesca di Francesco I; ma Fontainebleau si ricorda anche perché fu proprio in quel castello che Napoleone abdicò nel 1814.

I governi vi sono giunti indeboliti dal risultato elettorale, quasi con la sanzione di un contenzioso per lungo tempo trascinato sulle questioni di bilancio. Gli atteggiamenti della signora Thatcher, in modo particolare, devono aver ispirato a *The Economist* la copertina che riproduce l'Europa comunitaria con la scritta «cancellata».

Si è invece avviato un serio discorso sull'Europa politica, per il suo ruolo nel politico Est-Ovest e Nord-Sud, per dare maggiore rigore al progetto Spinelli per l'Europa politica, uscendo da una concezione mercantile che fino ad ora ha impoverito le potenzialità dell'Europa, facendole impigliare in quelle che Gaston Thorn ha chiamato «scorie del passato». È su una di queste scorie che il Parlamento della Repubblica è chiamato nuovamente a pronunciarsi.

Si tratta di modificare il regime fiscale degli alcoli, in attuazione di sentenze emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La VI Commissione aveva già avuto modo di esaminare la precedente edizione del decreto, approvando nelle sedute dei giorni 8 e 9 maggio 1984 un emendamento volto a spostare di due mesi, dal 1° gennaio al 1° marzo 1986, l'entrata in vigore dell'aliquota ribassata, allo scopo di non turbare il mercato, proprio nel periodo dell'anno più significativo per le produzioni dei vini spumanti, nonché un emendamento volto a sostituire con controlli contabili ed adempimenti della Guardia di finanza alcuni dei compiti attualmente demandati agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Ci si è domandati se questo non sia anche il caso delle dogane, per le ditte che lavorano il prodotto estero.

Era stato per altro esaminato un emendamento volto a spostare al 1° gennaio 1985 l'entrata in vigore della nuova aliquota IVA su alcune piccole produzioni spumantizzate col metodo *champenois* a denominazione di origine controllata, per evitare un declassamento del prodotto.

Questi emendamenti sono stati accolti nel testo che la Commissione oggi presenta all'Assemblea.

Devo quindi richiamarmi alla precedente relazione, ricordando che giovedì 26 aprile 1984 il quotidiano economico *Il Sole-24 ore* riportava la notizia che la Commissione CEE ha fatto ricorso alla Corte di giustizia europea contro l'Italia per il regime fiscale applicato alle bevande alcoliche, in quanto protettivo della produzione interna a scapito delle importazioni. La tassa si applica per intero agli alcolici derivati da cereali (gin e *whisky*) mentre sono esentati quelli ottenuti dalla distillazione di vino, uva e residui di vinificazione: così la notizia.

Già il 15 luglio 1982 nella causa 216/81 la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunciò in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 177 del trattato CEE, ritenendo che l'articolo 95 del trattato si opponesse ad una tassazione che colpisse

in modo difforme le acquaviti di cereali e le acquaviti di vino.

Con la sentenza del 15 marzo nella causa 319/81 la stessa Corte di giustizia ha dichiarato illegittima la differente imposizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. La Corte ha ritenuto che applicando alle acquaviti una tassazione differenziata in funzione del criterio della denominazione di origine e provenienza si è violato l'articolo 95 del trattato.

In particolare, nel ricorso, la Commissione ha sostenuto che il regime italiano trasgredisce le disposizioni comunitarie in quanto il criterio della «denominazione di origine e provenienza» riguarda solo le acquaviti importate, poiché la produzione di acquaviti nazionali non è soggetta ad alcuna regolamentazione del genere. Il regime italiano ha l'effetto di gravare maggiormente la quasi totalità delle acquaviti importate dagli altri Stati membri (*whisky*, *cognac*, *armagnac*, *rhum*) con conseguenze discriminatorie e protezionistiche.

È vero — aggiunge la Corte — che è consentito applicare aliquote differenziate se viene rispettato il criterio di non discriminazione fra prodotti analoghi, ma l'imposizione italiana colpisce le acquaviti importate con una aliquota superiore a quella applicata ai prodotti nazionali analoghi.

Il Governo italiano ha sostenuto in giudizio che il legislatore nazionale è libero di scegliere il sistema di tassazione più appropriato sui consumi, in vista di legittime finalità di politica economica e sociale. Ha inoltre sostenuto che i prodotti sono gravati dall'imposizione non in base al loro luogo di produzione, ma in base alla loro qualità. Secondo il Governo, l'aliquota maggiorata non serve a limitare i consumi, come dimostra l'aumento del consumo di *whisky*, nonostante l'aliquota IVA del 35 per cento portata, dal 1° ottobre 1982, al 38 per cento.

La Corte ha però accettato la tesi della Commissione, che non ha mancato di far rilevare che le acquaviti importate in Italia dagli altri Stati membri hanno sopportato oneri di gran lunga superiori a quelli ap-

plicati alle acquaviti italiane. Nonostante ciò — sono parole della Commissione — i prezzi di vendita al dettaglio delle acquaviti italiane e straniere sono stati sempre molto vicini e in tutto comparabili.

Con il provvedimento in discussione, il Governo intende raggiungere l'uniformità di trattamento ai fini IVA, portandolo a compimento a partire dal 1° gennaio 1986.

Infatti il decreto sopprime i diritti erariali gravanti sugli alcoli. L'articolo 2 riduce l'IVA sul gin, acqueviti a denominazione di origine controllata (*whisky* e *cognac*) dal 38 al 30 per cento. Questo è solo un primo passo. L'uniformità di trattamento ai fini dell'IVA — come disposto dalla sentenza del 15 marzo 1983 — verrà portata a compimento a partire dal 1° gennaio 1986 con l'ulteriore riduzione dell'aliquota al 20 per cento.

Per risolvere poi il problema della imposizione IVA differenziata tra i vini spumanti di qualità italiana ed estera (che, se perdurasse, porterebbe a una eventuale e quasi certa soccombenza nel giudizio attualmente pendente presso la Corte), il Governo modifica l'aliquota IVA dal 18 al 30 per cento e, dal 1° gennaio 1986, dal 30 al 38 per cento, salvo che per taluni prodotti per i quali la stessa aliquota è istituita dal 1° marzo.

Naturalmente, viene modificata la percentuale che i contribuenti IVA possono applicare in diminuzione dei corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente a quello in cui debbono effettuare il versamento dell'IVA dovuta.

Quanto all'abolizione del diritto erariale, essa può sicuramente determinare uno sconvolgimento nel mercato nazionale degli alcoli e dei distillati, anzitutto con l'abbassamento del livello dei prezzi dell'alcool. Il diritto erariale svolgeva infatti una funzione compensatoria fra i costi di produzione, in modo da rendere in qualche modo competitivi anche gli alcoli da materie vinose e da frutta. Ma con la soppressione del diritto erariale l'alcool vinico costerebbe 50-60 mila lire ad ettanidro in più: avremmo un crollo delle atti-

vità vitivinicole che si sostengono attraverso le distillazioni.

Il Governo aveva pensato ad un aumento della imposta di fabbricazione di importo uguale per tutti gli alcoli, prevedendo che da tale aumento fossero esenti le giacenze di prodotti di origine vinica. L'articolo 3 prevedeva infatti l'aumento da 290 mila a 350 mila lire ad ettanidro dell'imposta di fabbricazione. La Commissione, dopo una lunga discussione, si è infine orientata su una imposta unica di fabbricazione di lire 420 mila ad ettanidro, introducendo un regime transitorio fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, delle carrube e, naturalmente, dei cereali. Dico «naturalmente» perché questa era la principale ragione di contenzioso con il Regno Unito.

In questo caso, fino al 31 dicembre 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di consumo sono dimiuite a lire 340 mila per ettanidro.

L'articolo 4 esclude dall'aumento gli alcoli giacenti che abbiano già assolto il diritto erariale: ad essi sono equiparati quelli per i quali sia versato un importo corrispondente al diritto erariale soppresso entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, per evitare un aggravio fiscale per gli alcoli assoggettabili al diritto erariale di importo minore di quello costituito dall'aumento dell'imposta di fabbricazione.

Vorrei ricordare che, sia in sede di discussione generale in Commissione, sia in sede di Comitato dei nove, si è posto il problema del marsala, così come quello delle acquaviti che necessitano, nel loro ciclo di produzione, di determinati periodi di invecchiamento.

L'articolo 6 prevede che il prezzo di ritiro degli alcoli di provenienza vinica da parte dell'AIMA rimanga invariato, non tenendo conto del più basso prezzo dell'alcool che si stabilisce sul mercato dopo l'abolizione del diritto erariale. A questo proposito non ho nascosto talune perplessità, che fra breve avrò occasione di riassumere.

Sono state poi confermate le disposizioni del precedente decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72, decaduto, mentre l'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Ben sette ministri sono coinvolti nel concerto di questo decreto. Il relatore ritiene di dover aggiungere talune osservazioni, particolarmente riferite alla soppressione del diritto erariale. La relazione del Governo ricorda che la soppressione del diritto erariale provoca un forte squilibrio nel mercato dell'alcole. La distillazione rappresenta l'unico strumento di valorizzazione delle eccedenze di vino, di frutta e di altri prodotti ottenuti dagli scarti vitivinicoli e frutticoli. Nell'autunno 1981, al Consiglio dei ministri finanziari della CEE, riunito a Bruxelles per l'esame dei problemi relativi all'armonizzazione delle accise, i rappresentanti del Governo italiano dichiararono che l'istituto del diritto erariale non poteva essere rimosso *tout court* senza indicare altri strumenti di riequilibrio del mercato. Già allora era in corso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, iniziata fin dal 1966.

Queste opinioni sono state rappresentate nel parere della Commissione agricoltura, che è stato lungamente dibattuto dalla Commissione finanze e tesoro.

Personalmente sono rimasto convinto (così come, mi pare, tutta la Commissione) che taluni provvedimenti andrebbero demandati all'Amministrazione piuttosto che al potere legislativo, in omaggio a procedure di delegificazione tante volte iniziate e non ancora attuate. Ma, quand'anche si insistesse, come si insiste, sulle caratteristiche onnivore del processo legislativo, allora le osservazioni delle categorie sicuramente andrebbero discusse; non dico accolte, ma neppure ignorate, specie poi quando sembra che si punti a far assolvere all'AIMA ruoli che non sono quelli cui essa è istituzionalmente preposta, magari obbligandola a costituire scorte di cui non vi è necessità. Formalmente il bilancio, dal lato delle entrate, spesso non viene toccato, ma viene toccato enormemente dal

lato della spesa, con una accentuazione degli elementi distorsivi.

La Commissione agricoltura ha proposto l'ipotesi di adozione di una doppia misura di imposta: è una tesi che sostanzialmente è stata accolta con l'aumento delle aliquote così come indicato nella prima parte del mio intervento.

Sarà possibile eseguire i controlli sugli alcoli differenziati dalla diversa imposta di fabbricazione se si tiene conto che sicuramente vi saranno delle difficoltà; ma certamente queste saranno inferiori a quelle che esistevano fino ad oggi, dato che con i diversi diritti erariali si controllavano e si tenevano separati almeno sei alcoli provenienti da materie prime diverse.

Nelle tante discussioni che abbiamo avuto (e mi riferisco, in particolare, agli interventi dell'onorevole Satanassi), si è proposto di tenere separati gli alcoli ottenuti da materie prime provenienti da trasformazioni industriali o semindustriali da tutti gli altri provenienti direttamente da materie agricole, specialmente in riferimento alle grandi potenzialità di risparmio energetico che potrebbe essere fornito da talune piante alcoligene, come il sorgo.

Il compito, ripeto, per gli UTIF è sicuramente facilitato rispetto a quanto accadeva in precedenza. Resta il problema della riforma dell'AIMA, di un meccanismo che, in questo caso, fa nascere quella che ho chiamato l'industria delle vasche, per le crescenti difficoltà di stoccaggio, con oneri crescenti sulla finanza pubblica e con trasferimenti a vantaggio di operazioni meramente speculative.

Rinvio alla relazione che ho svolto in Commissione per alcune conferme di ciò che sono venuto esponendo. Ho sentito il dovere di porre il Governo di fronte a tali questioni e devo dire che ho ottenuto risposte positive, anche perché ciò che evidentemente importa è non soltanto di avere entrate, ma di evitare che si innescino meccanismi ad orologeria che dilatino ulteriormente la spesa.

Il sistema fiscale non può certo agire in modo contrastante con le nuove potenzia-

lità produttive, ma sicuramente non può agire con compensazioni che diventano favorevoli all'incremento delle eccedenze, allo scadimento della qualità della produzione e, in ultima analisi, ad orientare gli investimenti verso guadagni speculativi resi possibili ed incentivati dalle attuali distorsioni derivanti da profitti che sono facili, anziché, come pur sarebbe necessario, da quei profitti leciti, che discendono dall'investimento e dall'innovazione nelle nuove potenzialità produttive offerte dalla nostra agricoltura.

Vi sono problemi che attengono all'imposta di fabbricazione e alla corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, come sono stabilite dal secondo comma dell'articolo 3.

È evidente che la mancata estensione all'alcool etilico denaturato dell'esonero dal diritto erariale speciale avrebbe comportato per la nostra industria la permanenza di uno svantaggio perché i prodotti finiti esteri di importazione, che non pagano oneri particolari quando vengono introdotti nel nostro mercato, trasformano poi una materia prima che non è colpita da alcun gravame.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, come ho avuto già modo di dire in Commissione, il relatore ha dovuto in breve tempo acquisire nozioni e cognizioni sulla cui validità non ritiene certo di poter impegnare il proprio fondato convincimento, né esortare i colleghi ad accettare per oro colato tutto ciò che è stato esposto. Il dubbio qui non ha né origini amletiche né filosofiche. Le condizioni sulle quali lavora un parlamentare non consentono certo quella che gli storici chiamano la critica delle fonti. È capitato al relatore di lavorare sulla base del confronto di documenti, certamente parziali. Vorrei esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sulla collaborazione che, in occasione di questo decreto, si è realizzata tra Parlamento e Governo.

Il Parlamento ha dovuto affrontare una materia complicata. Lo ha fatto con discussioni lunghe e serrate, che alla fine si

sono concluse con un apporto organico alla nuova stesura del provvedimento, alla quale hanno contribuito sia la maggioranza che le opposizioni. Non capita spesso di riuscire a giungere in aula con provvedimenti fiscali così dibattuti e che si concludono con un aumento della previsione di entrata stabilita dal Governo e senza una compensazione, dal lato della spesa, con una politica dalle mani bucate.

Molto c'è da correggere in questo settore, in ordine al quale ci auguriamo intervenga una regolamentazione nel mercato europeo dell'alcool e una nuova pulizia dei troppi meccanismi speculativi che oggi distorcono le produzioni. Come dice un vecchio proverbio: «Pulisci avanti alla tua casa e tutta la città sarà pulita». Penso che in questa occasione il Parlamento, la maggioranza e le opposizioni, abbiano saputo resistere a tentazioni settoriali, fornendo un quadro d'insieme che lascia ben sperare per il futuro dell'Italia nell'Europa (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Ringrazio molto l'onorevole Piro della sua relazione, tanto completa che da parte del Governo non vi è davvero altro da aggiungere. Mi riservo pertanto di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pellizzari. Ne ha facoltà.

GIANMARIO PELLIZZARI. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, il decreto sul quale ci troviamo oggi a discutere è un provvedimento reiterato e sembrerebbe quasi, dalle dichiarazioni che si sono susseguite sulla stampa, specializzata e non, che si tratti di un atto dovuto del Parlamento italiano nei confronti di due sentenze, la 216/81 e la 319/81, della Corte di giustizia delle Comunità economiche europee, in materia di alcoli.

In realtà, il decreto-legge tendeva anzi-

tutto a risolvere, con l'articolo 2, un problema che non costituisce ancora contenzioso nei confronti della Comunità e che riguarda il differente trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli spumanti ottenuti in zone a denominazione di origine controllata (o per dir meglio, usando il gergo comunitario, degli spumanti ottenuti secondo il metodo *champanois* da vini di qualità prodotti in regioni determinate). Nel dibattito per il parere, in sede di Commissione agricoltura, certo con una qualche forzatura, ho osservato che probabilmente da parte del Governo vi era un'esagerazione comunitaria! Mi preme oggi ribadire che la strada da seguire, da parte del nostro Governo, non dovrebbe essere quella di aumentare l'imposta sul valore aggiunto su alcuni spumanti di qualità prodotti in Italia, bensì quella — me lo consenta, signor ministro delle finanze: non è un dolore che voglio arrecarle sul piano personale — di ridurre l'aliquota sugli spumanti francesi. Nel momento in cui si aprirà sul serio il contenzioso, ritengo che l'imposta sul valore aggiunto sugli spumanti di qualità vada ridefinita al livello più basso. Se è vero, infatti, che il consumo di *champagne* nel nostro paese non potrebbe aumentare più di tanto, è impensabile che gli spumanti italiani siano in grado di reggere ad un'imposta che praticamente si raddoppia.

Il decreto si occupa anche, all'articolo 3, del problema degli alcoli. C'è al riguardo da assolvere, anzitutto, che la sentenza n. 216/81 della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ci condanna per applicazione di diritti erariali e imposte di fabbricazione che costituiscono sistemi distorsivi di mercato, con molta probabilità è incorsa in due errori di valutazione. In primo luogo, infatti, c'è da dire che con la sentenza si intende difendere non un alcool, ma un prodotto finito; perché la tecnica di produzione del *whisky*, come quella dei distillati italiani, di cui uno dei più noti e nobili è la grappa, non è quella di ottenere un prodotto a 100 gradi, che poi si riporta a 42-43 con aggiunta di acqua, bensì di ottenere ebollizione dell'alcool, e quindi con particolari tecniche, un pro-

dotto che giunge naturalmente ai 42-43 gradi. Quando allora si parla di distorsione di mercato, da parte del nostro paese, che fino all'entrata in vigore del presente decreto applicava sei diverse aliquote di diritti erariali, a seconda delle materie prime impiegate, che del resto hanno costi diversi sul mercato, si commette da parte della Corte di giustizia un errore di valutazione o ci si arrampica sui vetri per dimostrare una tesi che in realtà non regge.

In secondo luogo, la Corte si richiama all'articolo 95 del trattato di Roma affermando che non vi può essere disparità di trattamento tra prodotti simili sul piano dell'uso. In realtà, sfido chiunque a dimostrare che un qualsiasi consumatore italiano che si reca ad acquistare una bottiglia di *whisky* o una bottiglia di grappa possa incorrere in confusione tra i due prodotti.

Invito dunque il Governo a voler — in altra occasione, che certamente non mancherà: perché il contenzioso in materia agricola e agroalimentare è assai ampio, ed investe non solo il rapporto tra il nostro paese e la Comunità, ma anche quello tra tutti i paesi della CEE e la stessa Comunità — adottare criteri di maggiore prudenza, perché con molta probabilità avrebbe potuto essere sufficiente il semplice adeguamento del regime IVA, che prevede un diverso trattamento fiscale tra le importazioni dal Regno Unito ed i prodotti nazionali, in relazione a prodotti che sono da considerare identici in base al loro consumo finale. Ma poi mi si consenta di osservare che in realtà è ben strano che il Regno Unito, che tanto si afferma a sollevare — addirittura attraverso il proprio ambasciatore nel nostro paese con istanze e pressioni continue sui nostri ministri — il problema delle differenti imposizioni esistenti tra quel paese e l'Italia per il *whisky*, non sia ancora in grado di superare una situazione che generò una guerra, durata 30 anni, la cosiddetta «guerra del *whisky*», per cui ancora oggi esistono differenze di trattamento all'interno della stessa Gran Bretagna tra l'Inghilterra e la Scozia.

Il problema esiste e va affrontato e risolto con la collaborazione dei colleghi della Commissione finanze; in realtà c'è stata una mediazione delle mediazioni tra le proposte originarie del Governo, i pareri espressi dalla Commissione agricoltura, le proposte del relatore e degli altri colleghi della Commissione e si è inventato un regime transitorio che pone tutti i prodotti alcolici allo stesso livello di imposta di fabbricazione — 420 mila lire l'ettanidro — e che consente, in regime transitorio fino al 1988, di applicare una imposta di 340 mila lire l'ettanidro per i prodotti derivanti da materiale alcoligeno di produzione agricola.

Credo che questa sia una soluzione che il Parlamento italiano possa accettare, anche se sarebbe stato preferibile non inventare una soluzione che di fatto è una accettazione di principio, dal momento che nell'ambito della Comunità tutti dovremmo renderci conto che è preferibile far finta di perdere oggi qualche lira — o qualche ECU — piuttosto che deflettere sul piano dei principi, tale è la presenza, a livello di Comunità, di diversi trattamenti sui regimi fiscali degli alcoli e stante soprattutto la presenza di due monopoli di Stato, il primo nella Repubblica francese, il secondo nella Repubblica federale di Germania, che evidentemente hanno dimensioni diverse, controllando non solo il prodotto finale ma addirittura la fabbricazione, con una situazione quindi ben diversa da quella italiana.

Ieri in Commissione finanze si è sollevato il problema di ipotetici attacchi da parte della Francia per gli alcoli derivati da melasso che, si diceva, sarebbero gli unici alcoli, insieme a pochi altri, a pagare una imposta di 420 mila lire per ettanidro. Credo che si debba dire che se l'alcool da melasso, che distillano i francesi, è alcool ottenuto da melasso europeo sicuramente non può essere altro che alcool ottenuto da barbabietole in quota C. Non voglio aprire un ragionamento sulle barbabietole — è presente il ministro dell'agricoltura, che è un esperto in questa materia —, ma credo che sia necessario compiere una notevole riflessione perché altrimenti noi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

concederemmo una agevolazione nel settore degli alcoli, là dove di fatto ciò è vietato da un altro regolamento comunitario che penalizza le produzioni eccedentarie nel settore delle barbabietole. Altra derivazione da melasso non può aversi che da quello importato e allora si tratta di melasso da barbabietola proveniente da paesi extraeuropei o melasso da canna da zucchero. Quindi ritengo che il Governo debba esercitare una certa azione di controllo anche in fase di eventuale deferimento alla Corte di giustizia da parte della Francia nei confronti del nostro paese sul problema degli alcoli derivati da melasso.

C'è poi il problema che è stato affrontato forse con troppa velocità, precisamente quello relativo agli alcoli in stoccaggio, tanto che nessuno di noi oggi è in grado di dire — forse il ministro dell'agricoltura lo sa — quanti sono gli alcoli da stoccaggio esistenti nel nostro paese. A me preme ricordare innanzitutto che gli alcoli da stoccaggio sono alcoli di derivazione da legislazione nazionale e sono quelli su cui si possono studiare determinate ipotesi di mercato, mentre gli altri alcoli sono quelli derivati dal regolamento comunitario, per cui in effetti in gestione dell'AIMA, ma non proprietà dello Stato italiano perché proprietà della Comunità economica europea, e quindi si hanno due concetti diversi per un prodotto identico. Anche se mi preme ricordare che comunque bisognerà inventare uno strumento definitivo per la gestione degli stoccaggi e della reimmissione sul mercato dei prodotti alcolici ottenuti, perché altrimenti ci troveremmo, come magari accadrà, a dover affrontare problemi di nuova distillazione nel settore del vino, di distillazione per ritiro nel settore delle pesche, delle mele e delle pere, arrivare alla produzione di alcool e non essere in grado di gestire, in assenza di adeguati strumenti legislativi, l'alcool che abbiamo in stoccaggio.

Mi sia consentito da ultimo di ringraziare, se pure in una situazione che è stata, probabilmente per la previsione nell'articolo 2 del decreto-legge degli spumanti, abbastanza spumeggiante in entrambe le

Commissioni — sia quella di merito, la Commissione finanze, sia quella consultiva, la Commissione agricoltura —, ma, chiedo venia ai signori ministri, al sottosegretario, credo che da parte di nessuno di noi ci sia stato nei confronti del Governo nemmeno un attimo né di collera né di ira... Per dire la verità, la parte politica che rappresento non ha gradito le dichiarazioni che sono state fatte, che partivano da un discorso in realtà estremamente poco gestibile ed estremamente difficile proprio per le cose che ho cercato di dimostrare, circa lo scollamento del Governo e della maggioranza. Non c'era alcun intento di scollare alcunché. C'era in realtà da parte di tutti l'intento di salvaguardare l'interesse superiore della nazione in una materia di estremo interesse nazionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Satanassi. Ne ha facoltà.

ANGELO SATANASSI. Signor Presidente, colleghi, signori ministri, il gruppo comunista, l'intera Commissione agricoltura, investita per il parere sul provvedimento in esame, si sono opposti a questo decreto (che ne reitera uno precedente), in quanto esso colpisce, a nostro parere (e non solo a nostro parere), la produzione agricola nazionale, aggrava gli oneri dello Stato, premia l'importazione di melasso dalla Francia, protegge la speculazione sull'alcool degenerato conferito all'AIMA. Insomma, è un decreto penalizzante per l'agricoltura e per l'industria della distillazione più seria e impegnata nei processi innovativi; quindi, un decreto assurdo, come assurdi da un pò di tempo sono i decreti del Governo, i quali segnano una adesione contraria agli interessi del paese. Sino al 17 aprile 1984, data di emanazione del primo decreto-legge, il sistema di equilibrio del mercato dell'alcool rappresentato dal diritto erariale aveva lo scopo di allineare il prezzo degli alcoli ad un livello tale da salvaguardare quelli di provenienza nazionale, cioè vino, frutta e prodotti agricoli in genere. In tal modo lo Stato, insieme ad una efficace tutela dell'interesse agricolo, si era anche assicu-

rato notevoli entrate. Con questo decreto si rompe l'equilibrio tanto più in quanto siamo ancora privi di una regolamentazione comunitaria del mercato dell'alcool. Le conseguenze sono prevedibili: si produrranno distorsioni gravissime con riflessi negativi per l'agricoltura, anche nei suoi possibili sviluppi. Mi riferisco non solo al comparto vitivinicolo e ortofrutti- colico, ma anche alla coltivazione di piante alcoligene, che aprono la strada alla biochimica, all'energia alternativa e rinnovabile, all'avvio di una nuova vera e propria rivoluzione agronomica.

Si afferma che il decreto-legge n. 232, che modifica i diritti erariali, è l'attuazione delle sentenze del 15 luglio '82 e 15 marzo '83 della Corte di giustizia della CEE. Con la prima sentenza la Corte di giustizia si è pronunciata ai sensi dell'articolo 177 del trattato di Roma relativamente ai diritti erariali imposti dallo Stato italiano sugli alcoli differenziati per tipo di materia prima di provenienza (acquaviti da cereali, come il *whisky*, e acquavite da vino). La seconda sentenza ha dichiarato illegittima, in relazione all'articolo 95 del trattato di Roma, la differente imposizione ai fini IVA delle acquaviti importate e di produzione nazionale.

Aboliti i diritti erariali, onorevole Presidente, senza una adeguata normativa, si manda allo sbaraglio la produzione italiana. Nessuno, infatti, degli altri paesi della Comunità ha smantellato o è disposto a smantellare i sistemi fondamentali di equilibramento di cui dispone finché una organizzazione del mercato comunitario non sarà posta in essere. Da qui, allora, la necessità di utilizzare l'imposta di fabbricazione in funzione equilibratrice all'interno del mercato nazionale.

Il decreto-legge n. 72 — decaduto e che ora è stato reiterato — ha creato sul mercato dell'alcool distorsioni gravi, ed anche scompensi preoccupanti, in riferimento sia alle materie agricole nazionali, sia all'industria della distillazione, che, se non vengono eliminati in sede di conversione in legge del provvedimento in esame costringeranno molte distillerie a chiudere, anche quelle che hanno già pronti i piani

di rammodernamento, e ciò proprio mentre l'industria della distillazione si avvia a diventare sempre più — è bene ricordarlo —, anche con l'apporto di piante alcoligene, come il sorgo, un punto delicato di cerniera tra agricoltura e industria energetica, passaggio obbligato dalla petrolchimica alla biochimica.

Se questo decreto non sarà modificato il 20 per cento della produzione frutticola e vitivinicola nazionale sarà destinato alla distruzione totale.

Orbene, onorevoli colleghi, noi dobbiamo impedire una massiccia concorrenza di alcoli da melasso esteri e nazionali. Il monopolio degli alcoli francesi esporta in Italia a prezzi molto bassi, è vero, a discapito di quelli nazionali da vino e da frutta; e molto di quell'alcool da melasso proviene dalla lavorazione di canna da zucchero, e quindi addirittura da paesi terzi. Diciamo questo perché abbiamo il diritto-dovere non di proteggere il nostro alcool, ma di differenziarne i valori rispetto alle materie prime di provenienza, differenziando così — come abbiamo sostenuto in Commissione agricoltura e in Commissione finanze e tesoro — l'imposta di fabbricazione per gli alcoli ottenuti direttamente da materie prime agricole rispetto a quelli ottenuti da materie prime provenienti da trasformazioni industriali, come il melasso.

Non vi è contrasto, è bene ribadirlo, con l'articolo 95 del trattato di Roma; anzi in tal modo si mantiene la funzione del diritto erariale, così da salvaguardare gli interessi delle materie prime più costose; si contiene la concorrenza degli alcoli esteri; si attua una efficace tutela dell'interesse agricolo; si assicurano allo Stato italiano cospicue entrate, evitando, con l'AIMA, di pagare miliardi per permettere la competitività degli alcoli nazionali; si dà corpo, infine, al progetto che il ministro Pandolfi ha ipotizzato nel piano bieticolo-saccarifero come progetto per l'utilizzazione di biomasse sia residuali che appositamente coltivate per la produzione di etanolo.

Questo programma, onorevoli colleghi, interessa molte regioni, le aree interne, ed

in particolare le regioni meridionali. In questo progetto le piante alcoligene assumono un'importanza strategica in rapporto alle biotecnologie. Abbiamo già, a questo proposito, risultati sul piano botanico, genetico e tecnologico rilevanti. Abbiamo università impegnate in questa ricerca, quali quella di Bari, di Bologna, di Ferrara, per citarne solo alcune, che hanno già raggiunto risultati eccellenti. In altri paesi, negli Stati Uniti d'America, in Austria, in Danimarca, la coltivazione di piante alcoligene, la ricerca genetica e quella riferita alle biotecnologie hanno da tempo superato la fase sperimentale per entrare a pieno titolo nei programmi agronomici di vaste zone agricole e con processi tecnologici di sviluppo industriale.

Noi siamo alla conclusione della fase sperimentale. Si aprono prospettive quanto mai interessanti e di grande valore per il bilancio energetico del paese. Gli agricoltori, gli industriali più sensibili sono sul piede di partenza. Con questo decreto — se non sarà emendato — butteremo a mare tante potenzialità scientifiche e professionali.

Quale è stata l'obiezione del ministro delle finanze alla tesi sostenuta all'unanimità dalla Commissione agricoltura e dal relatore in sede di parere? Il doppio regime fiscale — ci ha detto il ministro — provocherebbe minori entrate per 40 miliardi non ripianabili in considerazione dello stato della finanza pubblica. Bene — abbiamo risposto — cerchiamo la soluzione, che è appunto quella contenuta in un emendamento, ora fatto proprio dalla Commissione, presentato in prima istanza dal gruppo comunista, dal relatore e dalla sinistra indipendente.

Con le nostre proposte il Governo avrebbe maggiori entrate, rispetto alle previsioni del ministro, di circa 35-37 miliardi, oltre ai 40 che lo stesso ministro Visentini temeva di perdere. Siamo stati quindi più bravi e più attenti nella difesa del bilancio dello Stato, più responsabili, più sensibili al grido di dolore dell'onorevole Visentini; proprio perché gli industriali più seri e dinamici del settore non

chiedono assistenza, ma una politica agroindustriale coerente con le prospettive di una moderna agricoltura e di una industria d'avanguardia.

A questo punto, signor Presidente, caduta la pregiudiziale relativa alle minori entrate previste, tutto avrebbe dovuto procedere senza ostacoli, invece non è stato così. Ad un certo punto del dibattito si è inventato un altro pericolo incombente: il contrabbando. Tale tesi sostiene che, con due diverse imposte di fabbricazione, si aprirebbero le porte al contrabbando dell'alcol sia alle frontiere sia sul mercato nazionale.

MARIO POCHEZZI. Contrabbandano la benzina e non dicono niente!

ANGELO SATANASSI. È una tesi sbagliata, onorevoli colleghi! È una bugia raccontata per intimorire il Parlamento, memore degli scandali del petrolio! Raccontata per continuare a proteggere qualcuno, coloro che sull'alcool hanno sempre speculato, protetti dallo Stato e dall'AIMA! Fino a ieri sull'alcool gravavano sei imposte diverse, a seconda delle materie prime da cui proveniva; e mai si è parlato di contrabbando, mai una denuncia o un solo sospetto da parte dei ministri precedenti.

La materia è regolata dalla legge 10 giugno 1976, n. 249, e dal decreto ministeriale 24 agosto 1977. Certo, tutto può accadere in Italia — anche che dei ministri siano iscritti alla loggia P2, —, ma per colpire il contrabbando del tabacco non si può mettere in crisi la tabaccheria italiana. Ma questo allarme è stato inventato ed è fuori luogo perché non è suffragato da fatti, da esperienze, da indagini degli organi di vigilanza. Se si ritengono insufficienti i certificati di origine, di cui al decreto del 1977, perché non si è provveduto a modificarli in questi sette anni? Su quali prove si basa la preoccupazione del ministro, alquanto tardiva per la verità? Perché il ministro non presenta al Parlamento la necessaria documentazione? Ieri, con sei aliquote, tutto era chiaro; mentre oggi, con due, diventa tutto possibile!

Una cosa è certa: con l'aliquota unica

non sarebbe possibile trasformare le materie prime agricole nazionali più costose in alcool, in energia. Con la doppia imposta rimane il controllo sulle materie prime a tassa più alta, e quindi sull'alcool il controllo fiscale è possibile. Le materie prime sono controllate in entrata sia con i documenti di partenza sia dall'UTIF; una volta accertata la quantità e la qualità di materia prima entrata in lavorazione l'accertamento dell'alcool prodotto, ma questo punisce coloro che speculano all'ombra dell'AIMA.

È tutto così vero che l'onorevole ministro Pandolfi, per stendere un velo pietoso sugli inevitabili intralazzi, propone un emendamento nel corso del dibattito, secondo il quale tutto l'alcool prodotto avrebbe dovuto essere assorbito dall'AIMA. L'AIMA ha oggi circa sei milioni di ettanidri di alcool invenduto, paga gli stoccatorei sei mila lire l'ettanidro all'anno, quale premio di stoccaggio; 36 miliardi costa lo stoccaggio dell'alcool, mentre l'alcool sta diventando acqua nei recipienti degli stoccatorei. Una speculazione, onorevole Presidente, degna di un'inchiesta parlamentare che noi denunciavamo da anni, non certo da oggi, in Parlamento.

La mediazione dell'AIMA con questa operazione verrebbe a costare ogni anno, 300 miliardi all'erario, senza alcun risultato in termini economici e produttivi, anzi in contrasto evidente — questo sì — con l'articolo 95 del Trattato di Roma, istituito dalla CEE perché diventerebbe un vero aiuto mascherato da parte di uno Stato membro della Comunità.

L'agricoltura, ripeto, non vuole assistenza, vuole una politica. L'agricoltura, oggi ed ancor più domani fornitrice di prodotti energetici, reclama un suo spazio in un progetto che privilegi l'industria energetica del futuro: dalla distillazione alla biochimica, alla biotecnologia.

Che cosa accadrebbe con l'operazione AIMA? Citerò solo due esempi: vi sono distillerie intorno a Partinico (che il ministro, ma non solo lui, conosce) che di norma lavorano esclusivamente vino sofisticato, prodotto per esempio dalla fami-

glia Salvo, trasformato in alcool e venduto all'AIMA, senza alcun controllo ed a prezzi più alti.

L'AIMA ha mai accertato la qualità del prodotto? Questi distillatori gestiscono i depositi senza controllo e senza diligenza. È questo un problema che rischia di esplodere anche a livello giudiziario. Vi è la distilleria Sotime di Costaiola, vicino Napoli, che ha acquistato quantità enormi di vino prodotto per conto di una finanziaria del Banco di Napoli, la Fime-trading; tale azienda ha lavorato e prodotto quantità notevoli di alcool che non può essere venduto all'AIMA perché degradato e perché la Fime-trading non ha la qualifica atta alla vendita.

Con la proposta del ministro Pandolfi tutto questo alcool verrebbe assorbito per un valore di 30 miliardi secchi, per cui, con la tassa unica ed il conferimento all'AIMA, si avrebbe una esplosione di contrabbando sulle materie prime e sull'alcool di melassa ceduto poi all'AIMA come alcool da vino e da frutta: un'immensa speculazione, onorevoli colleghi!

Tutto ciò dimostra in modo inequivocabile che sia la tesi iniziale del Governo sia il decreto sia l'emendamento proposto in una certa fase del dibattito dal ministro Pandolfi avrebbero privilegiato gli industriali assenteisti, gli speculatori, i sofisticatori, che chiedono solo protezione per i loro affari a danno dell'erario ed al riparo della legge della concorrenza.

Viceversa noi vogliamo stimolare nuovi investimenti nell'industria della distillazione ed incentivare un salto agronomico per l'agricoltura. Noi scegliamo gli industriali che vogliono innovare e riammodernare.

Scienza, ricerca, nuove tecnologie, nuovi rapporti trasparenti fra agricoltura ed industria nel comparto della produzione e lavorazione delle piante alcoligene: è questo un modo per dare impulso all'agricoltura delle zone interne e del Mezzogiorno; una agricoltura sorretta da un'industria di avanguardia. Questi gli obiettivi che intendiamo raggiungere con le nostre proposte.

Il buon senso, la logica, il senso dello

Stato, la volontà di sospingere avanti processi di ammodernamento agronomico ed industriale hanno, dopo mesi di confronto, avuto il sopravvento.

La nostra parte ha concorso alla formulazione degli emendamenti proposti dalla Commissione all'Assemblea, sui quali ci accingiamo ad esprimere un voto. Voteremo perciò a favore del disegno di legge così emendato, consapevoli di aver fatto anche in questa occasione gli interessi di un comparto decisivo della nostra economia, quale appunto quello dell'agricoltura (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alpini. Ne ha facoltà.

RENATO ALPINI. Signor Presidente, onorevoli ministri, onorevoli colleghi, forse il mio intervento sarà considerato da qualcuno una nota stonata, per come vanno le cose, per come le dirigono i direttori d'orchestra.

Il provvedimento in discussione è stato a lungo dibattuto in sede di Commissione, perché la normativa in esso contenuta è assai seria e complessa, e perché si inserisce nelle direttive CEE e nel rispetto dei patti comunitari. Occorre però partire da un problema di fondo per arrivare al documento di cui oggi discute l'Assemblea.

Noi siamo convinti — e lo abbiamo detto sempre — che la politica economica del Governo, che ha raggiunto il ragguardevole obiettivo di portare il debito consolidato ad oltre 510 mila miliardi e il rapporto di cambio con il dollaro alla quota di 1.756 lire, sia in larga misura fallita. Vorrei anche aggiungere che di quell'organismo di cui tanto si parlò, cioè lo SME, ed in particolare il «serpente» o sistema monetario europeo, non ho mai sentito parlare in quest'aula da quando sono parlamentare, cioè da circa un anno.

Non vorrei — e non suoni offesa per nessuno, in particolare per i colleghi del mio gruppo — che qualche parlamentare che è qui da 30 o 40 anni si sia completamente rimbacillito per non capire come

vanno le cose in Italia e per non turare le enormi falle che si sono aperte. Ho meditato prima di usare questa espressione, che — lo ripeto — non vuole arrecare, onorevoli colleghi, offesa a nessuno; ma c'è da rimanere allibiti per come non si senta il dovere di cambiare la linea di programmazione economica del nostro paese.

Ho sempre sostenuto e sempre sosterrò che i pilastri della nostra economia sono l'agricoltura, il turismo e l'artigianato. Questi tre pilastri sono oggi completamente abbandonati a se stessi. Se, signor ministro dell'agricoltura, noi abbiamo oggi in Italia circa 5 milioni 720 mila ettari di terre abbandonate (poi mi soffermerò sull'AIMA, su questo «carrozzone» di soccorso), dobbiamo domandarci quali incentivazioni abbiamo dato al settore agricolo.

Caro collega Satanassi, ho ascoltato attentamente quello che hai detto in Commissione e qui, ma non dobbiamo andare avanti con un paraocchi: il problema è più vasto, non riguarda solo gli alcoli e le distillerie. Occorre dare chiari indirizzi ai nostri agricoltori, alle cooperative agricole, alle associazioni; occorre fare una seria programmazione nell'intero comparto agricolo.

Noi stiamo parlando delle molte speculazioni che vengono effettuate in materia di distillazione degli alcoli, ma non possiamo ignorare che questa situazione si presenta con la stessa gravità in molti altri settori. Perché, invece di incrementare per certi fini anche clientelari, la produzione di certe colture, non si fa in modo che certe colture anche in materia di frutta, siano convogliate nel settore zootecnico che, onorevole ministro delle finanze, è quello che incide maggiormente sulla nostra bilancia dei pagamenti? Forse, la crisi zootecnica interessa taluni ambienti di sinistra per via di quelle società e cooperative che provvedono all'importazione prendendo — documenterò anche questo — buone tangenti come provvigioni?

Sostengo che lo Stato debba impartire un indirizzo, in una situazione di crisi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

della nostra agricoltura. Ora ci troviamo a discutere e ad approvare un documento e vorrei fare una breve panoramica dell'AIMA perché — senza offesa per alcuno — qualcuno forse anche tra noi non ne conosce nemmeno la sigla: è la azienda di Stato per interventi nel mercato agricolo, ossia un altro carrozzone di soccorso del quale non abbiamo ovviamente a disposizione alcun documento contabile, di bilancio e patrimoniale! Il Parlamento discute di enti e problemi, senza alcun elemento di giudizio; sappiamo solo per quanto ci ha dichiarato l'onorevole Piro, che la situazione ci lascia molto perplessi, per i soliti giochi di bussolotti relativi agli stoccaggi, per le attrezzature di questo ente per la conservazione degli alcolici. Avete ascoltato qui non già un deputato di minoranza, del MSI-destra nazionale, bensì un deputato della maggioranza che ha affermato che il prodotto ritirato dall'AIMA in buona parte è già avariato e, per la rimanente parte, rischia di avariarsi con una perdita di decine di miliardi, ecco la situazione! Non dimentichiamolo.

Quello che andiamo ad approvare è un palliativo perché in materia di vini e spumanti, per ora, i concorrenti più agguerriti sono il Regno Unito e la Francia, ma ancora di più lo saranno la Spagna ed il Portogallo, quando saranno entrati nell'area comunitaria: cosa faremo allora? Si impone di giungere (non al momento della scompenza, ma per tempo) alla predisposizione di strumenti che non costringano i nostri produttori ad inginocchiarsi: noi del Movimento sociale italiano-destra nazionale (io lo rappresento in Commissione), abbiamo recato il nostro modesto contributo avanzando alcune riserve. Ma è sicuramente il Governo che deve mostrarsi pronto, al momento in cui entreranno nella Comunità la Spagna ed il Portogallo, con la stipula di accordi preventivi si da evitare la catastrofe dei nostri agricoltori, oggi veramente mortificati in quanto non si registrano interventi, se non per determinati settori dell'agricoltura dove assistiamo a speculazioni e (diciamocelo) a rubeie di soldi statali!

Indubbiamente, onorevole Piro, quello che si è potuto rabberciare nella Commissione non convince nessuno, però non credo che vi sia, almeno per il momento, altra soluzione. È necessario, comunque, come ho detto poc'anzi, prepararsi, con strumenti idonei, per tutelare i nostri interessi in previsione dell'entrata nella comunità europea della Spagna e del Portogallo.

Vorrei concludere il mio intervento formulando una raccomandazione al Governo ed in particolare al ministro dell'agricoltura. Noi esigiamo che vi siano controlli nell'AIMA, controlli a partire dal vertice; vogliamo sapere come vengono eletti determinati organismi e soprattutto vogliamo che vi sia, da parte dello Stato, quel continuo controllo che possa rendere sopportabile al cittadino l'onere di quanto versato per imposte e tasse. Formulando questa speranza, concludo il mio intervento riservandomi successivamente, in sede di dichiarazione di voto, di definire il nostro atteggiamento nei confronti di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Piro.

FRANCO PIRO, Relatore. Signor Presidente, questo provvedimento era e rimane assai complicato. Se ad una soluzione si è giunti solo oggi, lo si deve al rapporto di collaborazione tra Governo e Parlamento. Sicuramente però — l'onorevole Satanassi mi consentirà di aggiungerlo — non si è decisa la difesa di un settore economico; infatti il problema è che troppe volte si decidono difese di settori che in seguito incidono direttamente sul bilancio dello Stato. Lo sforzo compiuto insieme — non voglio qui ricordare che quell'emendamento, poi fatto proprio dalla Commissione, recava innanzitutto la mia firma — si estrinseca anche nella collaborazione che i colleghi della Commissione hanno dimostrato nei confronti di questo emendamento, che è stato ampia-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

mente discusso ed infine approvato. Questo è stato indubbiamente un segno di buona volontà e di responsabilità.

I problemi esistenti in ordine al funzionamento dell'AIMA, e che sono stati a più riprese richiamati e criticati dai colleghi Satanassi ed Alpini, che ringrazio per il contributo che hanno saputo dare ai lavori della nostra Commissione, indubbiamente esistono. È importante però che si sia giunti a questo provvedimento guardando agli interessi complessivi dell'Italia e non di singoli settori, cercando di evitare innanzitutto di gravare sul bilancio dello Stato per quanto riguarda le spese, recuperando poco o niente sul versante delle entrate. La Commissione finanze e tesoro è giunta ad un risultato positivo in ordine a questo provvedimento e spero che il Governo ce ne voglia dar atto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro delle finanze.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Signor Presidente, Vorrei esprimere accordo su molte cose che sono state qui dette, soprattutto su quelle ripetute giustamente dal relatore, onorevole Piro, il quale si è richiamato alla atmosfera ed al clima di collaborazione che si è creato in Commissione, e che ci ha permesso di uscire da alcune difficoltà che indubbiamente questo tipo di provvedimento comporta. Dico questo tipo di provvedimento, perché ben conosco le difficoltà che sorgono quando si toccano questi interessi e queste materie. Non avrei fatto nulla e non avrei assunto alcuna decisione a questo riguardo, consapevole proprio del vespaio che finisce per crearsi e forse anche dell'eventualità di questo tentativo di appropriazione di determinati interessi.

Noi siamo dovuti intervenire (ed il provvedimento non è presentato dal solo ministro delle finanze, ma anzitutto dal Presidente del Consiglio di concerto con numerosi ministri) perché la Corte del Lussemburgo ce lo aveva imposto; noi non potevamo continuare ad essere inadempianti di fronte a decisioni che deter-

minavano diritti di ritorsione molto gravi nei confronti dei prodotti e dell'agricoltura italiana da parte dei paesi che avevano avuto successo nelle decisioni e nelle sentenze della Corte del Lussemburgo.

Pertanto abbiamo dovuto toccare una materia difficile, consapevoli delle punture che avremmo dovuto subire nel toccarla; credo che ne usciamo con soddisfazione da parte di tutti. Ripetendo le parole dell'onorevole Piro, ne usciamo anche con una soddisfazione obiettiva per gli interessi del paese, visti sotto i diversi punti di vista della produzione agricola, della tassazione, della distillazione, della produzione industriale che qui sono state contemperate e tenute presenti nell'interesse comune di soluzioni eque e soddisfacenti.

Mi permetto di dire all'onorevole Satanassi che egli mi ha attribuito — ed io lo ringrazio — un grandissimo successo: infatti, se un ministro delle finanze in Parlamento si oppone ad un provvedimento che gli porta una perdita di 40 miliardi di gettito o ad emendamenti, proposti dalla Commissione agricoltura, che comportavano sempre questi 40 miliardi di gettito, ed a seguito di questa posizione esce (per ripetere la cifra indicata dallo stesso onorevole Satanassi) con 40 milioni in più rispetto a quello che aveva previsto, allora il povero ministro delle finanze, in questo triste dovere che ha di portare a casa le entrate, ha avuto un certo successo. Pertanto ringrazio l'onorevole Satanassi. Molte altre sue osservazioni hanno già trovato soddisfazione negli emendamenti della Commissione per cui mi pare che più che di una critica (come egli l'ha impostata) si tratti di una dichiarazione positiva per il successo che i rilievi hanno avuto da parte della Commissione, per l'accordo del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/1981 e n. 319/1981, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 il comma 2 è soppresso;

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel comma 1 del presente articolo l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 20 per cento dal 1° marzo 1986.

All'articolo 3 il comma 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 3-bis. — 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'alcool metilico, propilico ed isopropilico sono abolite.

2. È altresì abolito il diritto erariale speciale sull'alcool metilico, propilico ed isopropilico denaturati con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali stabilito in lire 2.000 per ettanidro dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415.

3. È vietato l'impiego di alcool metilico nella produzione di alimenti e bevande, profumerie alcoliche, cosmetici e prodotti d'igiene personale, medicinali, disinfettanti ed essenze naturali e sintetiche; è altresì vietato l'impiego di alcool metilico come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri, prodotti di uso domestico, fatte salve in tutti i casi le quantità derivanti dalla denaturazione dell'alcole etilico, utilizzato allo scopo e le tolleranze e deroghe espressamente previste dalle leggi speciali applicabili ai prodotti considerati.

4. L'alcool metilico deve essere imballato ed etichettato in conformità a quanto

per esso previsto dalle norme di attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi e la sua detenzione e commercio sono subordinati alle prescrizioni concernenti il commercio delle sostanze velenose di cui agli articoli 146 e 147 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 3-ter. — L'agevolazione di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004 e successive modificazioni, è estesa ai fabbricanti di estratti alcolici aromatizzanti alle condizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 3-quater. — All'alcool etilico denaturato, impiegato in usi industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, soggetto al pagamento del diritto erariale speciale, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 4-bis. — 1. La riduzione di imposta di fabbricazione sugli spiriti prevista per la preparazione del vino marsala e del vermouth dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è estesa a tutti i vini liquorosi e a tutti i vini aromatizzati, ivi compresi quelli prodotti nei paesi CEE ed importati in Italia, secondo norme da adottare, entro il 31 dicembre 1985, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste.

2. Con il decreto di cui al comma precedente dovrà essere esteso ai vini liquorosi l'obbligo di vendita al consumo in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

recipienti muniti di apposito contrassegno di Stato vigente per i vini aromatizzati, e dovranno essere determinate le caratteristiche di tale contrassegno, che verrà ceduto al prezzo stabilito per quello vigente per i vini aromatizzati.

All'articolo 5 le parole: Per le ditte produttrici di bevande alcoliche *sono sostituite dalle parole:* Per le ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche.

All'articolo 7 il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutate in lire 25 miliardi 700 milioni nell'anno 1984, in lire 51 miliardi 300 milioni nell'anno 1985 e in lire 75 miliardi 300 milioni nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazioni nelle prove sperimentali.

L'articolo 8 è soppresso».

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo modificato dalla Commissione.

Avverto altresì che agli articoli 1 e 2 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

L'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcool etilico) previste dall'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da lire 290.000 a lire 350.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

2. Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcool etilico.

3. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la cifra: 350.000 con la seguente: 420.000.

3. 1.

LA COMMISSIONE.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. — In deroga alla disposizione del comma precedente, fino al 31 dicembre 1988 per alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in lire 340.000 per ettanidro.

3. 2.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, do lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

«1. L'aumento di imposta stabilito dall'articolo 3 si applica agli articoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente so-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

vrimposta di confine. Tuttavia, fino al 30 giugno 1986, l'aumento non si applica:

a) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 19 aprile 1984, hanno assolto il diritto erariale o per i quali è stato versato, entro quindici giorni da tale data, un importo pari a quello del diritto erariale precedentemente dovuto;

b) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, ottenuti dalla distillazione delle materie vinose (vino, vinacce e cascami della vinificazione) nonché dalla distillazione delle patate di produzione nazionale, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti alla data del 19 aprile 1984.

2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione, prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati, sarà effettuata nella misura di lire 350.000 per ettanidro stabilita dall'articolo 3 per le esportazioni successive al 30 giugno 1986».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: L'aumento di imposta stabilito dall'articolo 3 si applica *con le seguenti:* Gli aumenti di imposta stabiliti dall'articolo 3 si applicano; *conseguentemente, sostituire le parole:* l'aumento non si applica *con le seguenti:* gli aumenti non si applicano.

4. 1.

LA COMMISSIONE.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti espor-

tati è effettuata nelle misure di imposta stabilite dall'articolo 3, per le esportazioni, rispettivamente, successive al 30 giugno 1986 e al 31 dicembre 1988.

4. 2.

LA COMMISSIONE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. — Per il marsala e le acqueviti di origine viticola l'esenzione dall'aumento di imposta di fabbricazione, di cui al comma 1, si applica anche se essi sono estratti dagli speciali magazzini di invecchiamento dopo il 30 giugno 1986.

4. 3.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4, do lettura dell'articolo 5 del decreto-legge:

«Per le ditte produttrici di bevande alcoliche, sottoposte a vigilanza permanente della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può impartire particolari disposizioni atte ad eliminare, ferma la salvaguardia degli interessi dell'erario, alcuni compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sostituendoli con controlli contabili o con adempimenti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in fabbrica».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione per lo spirito contenuto nei pro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

dotti elencati nell'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1937, n. 1004, può essere effettuata, con le modalità da stabilirsi dal Ministro delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre spirito, in esenzione da detta imposta, per un importo pari all'ammontare della somma per la quale è stato riconosciuto il diritto al rimborso.

5. 01.

FERRARI MARTE, MORO, SERRENTINO, TRIVA, VISCO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 5, do lettura dell'articolo 6 del decreto-legge:

Per gli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni effettuate ai sensi della disciplina comunitaria decise per la campagna vitivinicola 1983-84, restano fermi i prezzi di ritiro da parte dell'AIMA, fissati con decreto ministeriale 13 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984.

2. Gli alcoli, di cui al precedente comma 1, devono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

3. L'AIMA è autorizzata al ritiro, per i prezzi e secondo le modalità da determinare con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni:

a) della vinaccia e dei cascami della vinificazione, conseguenti alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1983-84, nei termini di cui al comma 2;

b) della frutta e delle patate di produ-

zione nazionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1984».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: e delle patate, con le seguenti: , delle patate, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali.

6. 1.

LA COMMISSIONE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. — Le disposizioni, di cui al comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985.

6. 2.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto, avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti ai successivi articoli del decreto-legge.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Le situazioni conseguenti agli aumenti dell'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico), non ancora definite con la corresponsione dell'imposta, per le quali era prevista la compensazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, e per le quali non sia stata presentata, pur sussistendone il

titolo, la denuncia o la domanda di rimborso di cui all'articolo 5 della legge di sanatoria 28 ottobre 1980, n. 687, possono essere regolarizzate mediante invio all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita richiesta corredata della documentazione eventualmente non ancora prodotta, a suo tempo stabilita, a norma del citato articolo 5, dal Ministero delle finanze.

Restano ferme tutte le altre disposizioni e formalità di cui alla legge 28 ottobre 1980, n. 687, ed al decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Dis. 1. 01.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare, qual è il parere del relatore sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati?

FRANCO PIRO, *Relatore*. Raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo della Commissione. Per l'articolo aggiuntivo Ferrari Marte 5.01 mi rimetto al parere del Governo.

PIETRO SERRENTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Serrentino, in sede di espressione del parere sugli emendamenti non posso darle la parola.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta tutti gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo della Commissione. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Ferrari Marte 5.01, con rammarico non posso esprimere parere positivo; pertanto — anche se so che questo accade di rado — vorrei pregare i presentatori di ritirarlo per una ragione pratica.

Tale articolo aggiuntivo stabilisce che «la restituzione dell'imposta di fabbricazione ... può essere effettuata con le modalità da stabilirsi dal ministro delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre spirito, in esenzione da detta imposta, per un importo pari all'ammontare della somma per la quale è stato riconosciuto il diritto al rimborso». Ora, io rilevo l'estrema pericolosità, nel bilancio dello Stato e per la correttezza del bilancio dello Stato, che crediti di contribuenti si compensino (e domani un qualsiasi credito dei cittadini, anche per forniture, potrebbe avere una compensazione) con debiti tributari che il medesimo soggetto ha nei confronti dello Stato. Alla base del mio parere contrario vi è quindi una ragione di principio e cioè la non ammissibilità di compensare i crediti che un cittadino vanta nei confronti dello Stato per una qualsiasi ragione, compresa una ragione di tipo fiscale, con i suoi debiti tributari.

Una seconda ragione pratica, ma importante, è che, ogni volta che si consente di avere un'esenzione d'imposta per un determinato ammontare (come avviene, anche se l'abbiamo notevolmente limitata e corretta, per la non applicazione dell'IVA agli esportatori per un ammontare corrispondente alle somme esportate), l'amministrazione non ha possibilità di controllo o, comunque, i controlli diventano estremamente difficili. C'è poco o molto da protestare e da rilevare sul maggiore o minore — o minimo, come dice qualcuno — funzionamento della amministrazione, ma quando ad ogni occasione si creano strumenti che comporterebbero la necessità di controlli molto difficili, si carica la amministrazione di qualche cosa che non è in grado di fare. Per queste ragioni sono contrario all'articolo aggiuntivo Ferrari Marte 5.01.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete, che avverranno mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

PIETRO SERRENTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

PIETRO SERRENTINO. Signor Presidente, in precedenza avevo chiesto la parola per illustrare l'articolo aggiuntivo Ferrari Marte 5.01, di cui sono cofirmatario. Vi è stato l'intervento dell'onorevole Ministro, ma io non ho potuto illustrare l'articolo aggiuntivo. Io avevo chiesto la parola, ma lei non me l'ha concessa...

PRESIDENTE. Onorevole Serrentino, come può immaginare che io non volessi concederle la parola? Deve darmi atto che io, dopo aver dato lettura degli emendamenti riferiti ai singoli articoli del decreto-legge, ho chiesto di volta in volta, se qualche collega volesse intervenire. Ora siamo in una fase già avanzata, e potrò darle la parola successivamente in sede di dichiarazione di voto: in quella occasione avrà modo di esprimere compiutamente e pienamente il suo pensiero. Io credo di aver fatto il mio dovere; se, comunque, non mi sono accorto della sua richiesta, me ne scuso.

Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 della Commissione, accettata dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Ferrari Marte 5.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

PIETRO SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le dichiarazioni del ministro e i commenti fatti sulla modifica proposta con questo articolo aggiuntivo è necessario che io ne precisi alcuni punti significativi.

Il primo punto è il seguente: si tratta di una imposta di fabbricazione per la quale qualsiasi industria che acquisti sul mercato nazionale può con cauzione ottenere la sospensione di imposta, come può ottenere la sospensione di imposta l'importatore di alcoli che introduce questi prodotti nel paese per una nuova lavorazione e per la successiva riesportazione. Qui si tratta di decidere se vogliamo permettere a determinate industrie di rivolgersi al mercato estero per conseguire la sospensione di imposta nel momento in cui importano gli alcoli, o se vogliamo far sì che quelle stesse industrie possano ottenere anche sul mercato nazionale, a seguito di cauzione, la stessa sospensione di cui godono gli importatori. Quindi, si tratta di decidere dove vogliamo indirizzare gli acquisti della materia prima, nel caso specifico l'acquisto degli alcoli.

Il secondo punto è questo: se fossero rispettati i tempi tecnici previsti dalle leggi vigenti per il procedimento di rimborso di imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, sarebbe inutile fare dei discorsi in proposito. Ma la questione comincia a diventare pesante per chi opera nel settore a seguito dell'accumulo dei rimborsi non effettuati. Gli esportatori che hanno pagato l'imposta sul mercato nazionale nel momento stesso in cui esportano hanno diritto al rimborso, che invece ricevono dopo 30 mesi o anche dopo.

Che cosa significa tutto questo? Per l'esportatore abituale di questi prodotti, che acquista sul mercato nazionale, significa oltrepassare i prezzi di concorrenza internazionale. Perché? Perché l'imposta di fabbricazione ha una notevole incidenza dal punto di vista finanziario, aumenta i costi di produzione, diminuisce la competitività, oltre tutto con la conseguente impossibilità di incrementare le esportazioni, o addirittura con la conseguenza di un loro decremento come quello verificatosi nel 1982 nella misura del 30 per cento e come quello del 1983 nella misura del 28 per cento.

Io ho posto il problema più dal punto di vista produttivo che da quello fiscale. Il Ministero delle finanze dispone di tutti gli strumenti che vuole, tanto è vero che l'articolo 5 del decreto-legge, facendo richiamo ad alcune leggi, lascia al Ministero delle finanze la possibilità di determinare come meglio crede questa sospensione di imposta. Quindi, non si propone alcuna detrazione d'imposta, né alcun ridimensionamento delle entrate.

Se il ministro vorrà accettare i contenuti dell'articolo aggiuntivo Ferrari Marte 5.01 favorirà la nostra produzione in questo settore. Se non si sente di accettarlo, si rimetta all'Assemblea, e l'Assemblea deciderà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Triva. Ne ha facoltà.

RUBES TRIVA. Il problema esiste, onorevole ministro: può anche darsi che l'ipotesi di soluzione prospettata dall'articolo Ferrari Marte 5.01 non corrisponda agli orientamenti del Governo in questa materia; tuttavia il problema si pone anche in altri casi, non solo in questo. Quindi, se il Governo si impegna ad affrontare la materia, anche in altra sede, non ho alcuna difficoltà (e parlo anche a nome del collega Visco) a ritirare la mia firma da questo emendamento, perché mi rendo conto che il modo con il quale è stato inserito in un decreto-legge non molto discusso in Commissione può aver

colto di sorpresa il Governo, il quale probabilmente ha pensato all'introduzione surrettizia di una norma. Ma non è stata questa la nostra volontà.

Noi constatiamo semplicemente che il problema esiste e crea delle difficoltà, che vanno ad aggiungersi ad altre. Proprio oggi noi abbiamo chiesto che il Governo venga a riferire in Commissione sul tema dei crediti di imposta, con particolare riferimento all'IVA, dal momento che in proposito esistono difficoltà veramente molto serie. Poiché sono molte le questioni sul tappeto, forse non è opportuno isolarne ed affrontarne una soltanto. Credo comunque che sia necessario l'impegno del Governo ad affrontare tutto questo problema. Ripeto perciò che, ove l'emendamento fosse mantenuto, il collega Visco ed io ritiriamo la nostra firma dallo stesso.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, dopo le dichiarazioni degli onorevoli Serrentino e Triva, ha qualcosa da aggiungere?

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Giustamente l'onorevole Triva ha fatto cenno alla notevole massa di crediti per rimborso di imposte che si è determinata nei confronti dello Stato ed ha richiamato il problema dell'IVA. Potrei dire che quella al nostro esame rappresenta una piccola cosa rispetto all'IVA, circa la quale si registra un indebitamento sommerso dello Stato che autorevoli studiosi indicano in una cifra che fa tremare al solo riferirla (cifra che purtroppo sembra essere esatta).

Nelle prossime settimane o nei prossimi mesi il tentativo sarà pertanto quello di correggere le cause della formazione di questi crediti. Sappiamo che, in materia di IVA (e lo sa benissimo l'onorevole Triva, esperto della materia), i crediti si determinano perché è stata creata, a valle, una serie di alleggerimenti (cioè nei confronti del consumatore finale), lasciando immutate le aliquote a monte. Potrei ricordare, a titolo di esempio, l'aliquota sui suoli fabbricabili che è del 18

per cento, quando per l'acquisto di abitazioni si paga un'aliquota del 2 per cento; l'energia elettrica ad uso industriale è tassata al 18 per cento, quando i prodotti finiti sono ad aliquote più basse. Per non parlare poi del latte, che, in agricoltura, ha un'aliquota del 14 per cento, mentre vi è l'esenzione all'atto del consumo finale.

Il Governo, appena superata l'attuale fase politica, intende proporre in termini immediati il provvedimento, che è alla base di altre misure, sull'accorpamento dell'IVA, così come è stato fatto a suo tempo per i crediti delle banche da ritenute d'imposta, attraverso la dazione di titoli. Ricordo questo non solo perché ne ha parlato l'onorevole Triva, ma anche perché quando, mediante dazione in pagamento di titoli, avremo rimborsato oltre 5 mila miliardi di crediti delle banche (e mi riferisco al credito vero e proprio ed agli interessi), quando avremo eliminato le cause che determinano imponenti crediti IVA in certe categorie di contribuenti, quelle somme molto limitate che il Tesoro pone a disposizione (il ritardo, onorevole Serrentino, non dipende dal Ministero delle finanze, ma dipende dalle somme che sono messe a disposizione dal Tesoro per disporre questi rimborsi) andranno a rendere più solleciti gli altri rimborsi.

Confermo, dunque, le assicurazioni fornite, compresa quella che studieremo in questo settore il modo perché i rimborsi, data anche la relativa modesta entità delle cifre, avvengano sollecitamente. Intendo in materia dare assicurazione anche all'onorevole Serrentino.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Piro, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO, Relatore. Chiedo, anche a nome di altri colleghi della Commissione, all'onorevole Serrentino di trasformare l'articolo aggiuntivo 5.01 — che sicuramente coglie una serie di problemi reali, come ha testé detto il ministro delle finanze — in ordine del giorno. Sarebbe infatti preferibile affrontare la materia

con un ordine del giorno, perché la proposizione dell'articolo aggiuntivo comporterebbe sicuramente alcuni problemi, in quanto occorrerebbe verificare che la formulazione tecnica della norma risponda davvero alle esigenze esistenti. Rivolgo dunque all'onorevole Serrentino un invito, a nome della Commissione, perché ritiri l'emendamento e lo trasformi in ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Serrentino, ha ascoltato anche l'invito della Commissione. Intende mantenere il suo articolo aggiuntivo.

PIETRO SERRENTINO. Signor Presidente, non sono l'unico firmatario dell'articolo aggiuntivo in questione. Rappresentanti di altri gruppi lo hanno sottoscritto. Personalmente ne riconosco l'utilità e, dunque, da parte mia non esiste iniziativa di ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Triva?

RUBES TRIVA. Se l'articolo aggiuntivo resta in vigore, confermo il ritiro della mia firma e di quella dell'onorevole Visco.

PRESIDENTE. Onorevole Moro?

PAOLO MORO. Anch'io ritiro la mia firma dall'articolo aggiuntivo Ferrari Marte 5.01, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Marte Ferrari, primo firmatario dell'emendamento, non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

A questo punto, onorevole Serrentino, mi pare che lei debba dire in maniera conclusiva se mantiene o meno l'articolo aggiuntivo, poiché tutte le altre firme sono state ritirate o sono decadute.

PIETRO SERRENTINO. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo aggiuntivo 5.01 di cui

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

l'onorevole Serrentino è rimasto unico firmatario non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Dis. 1.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, che è del seguente tenore:

«Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato. Se non ci sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul progetto di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cristofori. Ne ha facoltà.

NINO CRISTOFORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, esprimerò brevemente il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana su questo provvedimento, che risolve un contenzioso sorto, in sede comunitaria, in materia di IVA e di imposta di fabbricazione. Il nostro voto è favorevole perché il testo originario del Governo è stato modificato.

Riteniamo che con le modifiche apportate si raggiunga, per quanto riguarda l'IVA, lo scopo che ci eravamo proposti, attraverso l'equiparazione dell'aliquota sugli alcoli da cereali con quella sugli articoli ottenuti da altre materie prime; e per quanto riguarda l'imposta di fabbricazione, la soluzione adottata, da un lato risolve il problema di equiparare l'imposta su tutti gli alcoli, dall'altro istituisce un regime transitorio per evitare negative ripercussioni sul mercato. In proposito, vorrei far osservare al ministro delle finanze, ma soprattutto al ministro dell'agricoltura, la necessità che durante il periodo transitorio si approfondisca il problema, in modo da riuscire a varare una disciplina organica per il mercato dell'alcool (un tipico mercato agro-industriale), che sia soddisfacente anche sul piano comunitario.

La posizione da noi assunta sin dall'inizio, in sede di Commissione agricoltura, comporta per noi l'obbligo, in questa dichiarazione di voto, di ringraziare il relatore, onorevole Piro, il quale si è fatto carico delle osservazioni da noi formulate. Credo che l'approfondimento del dibattito abbia consentito al ministro delle finanze, dopo la reiterazione del decreto, di valutare le soluzioni proposte, che egli stesso ha poi riconosciuto, nella sua replica, essere complessivamente rispondenti all'obiettivo di una disciplina nazionale coerente con le norme comunitarie ed idonea ad assicurare soddisfacenti flussi di entrata per lo Stato. La soluzione da noi suggerita, quindi, non risponde semplicemente agli interessi del settore

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

dell'agricoltura, ma agli interessi complessivi del paese. Per questo, invitiamo la Camera ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Auleta.

FRANCESCO AULETA. La materia di cui tratta il decreto n. 232, di cui stiamo discutendo la conversione in legge, è stata oggetto di lunghe e animate discussioni; e ciò nonostante si trattasse di adeguare la nostra legislazione sul regime fiscale degli alcoli e di alcune bevande alcoliche, alle sentenze del 15 luglio 1982 e del 15 marzo 1983 della Corte di giustizia delle Comunità europee. Il provvedimento ha coinvolto le competenze di diverse Commissioni, e le varie soluzioni di volta in volta prospettate avrebbero potuto portare a privilegiare o svantaggiare questo o quel settore produttivo interessato.

La stessa stesura originaria del decreto presentava secondo noi questo inconveniente. Nel dibattito in sede referente le modifiche sono state però numerose e sostanziali, per cui il provvedimento è giunto in Assemblea con una stesura che, pur ottemperando alle decisioni della Corte di giustizia, è caratterizzata da un maggior equilibrio e da norme di salvaguardia per gli alcoli di produzione nazionale e che consente di evitare di incrementare gestioni assistenziali ed anti-economiche come quella dell'AIMA e di porre in esame le premesse per pervenire, secondo i tempi necessari, anche a riconversioni agricole idonee ad assicurare disponibilità di materie prime per la produzione degli alcoli migliori ed a prezzi più competitivi.

Nel testo permane una contraddizione, che noi abbiamo subito rilevato. Infatti, mentre si parla — ed in questi ultimi tempi con sempre maggiore insistenza — della necessità di giungere (noi ci auguriamo il più presto possibile) ad una riduzione delle aliquote IVA, mediante l'accorpamento di alcune di esse, nel provvedimento si istituisce invece l'ulteriore aliquota del 30 per cento. Malgrado tale

riserva, il gruppo comunista ritiene di poter esprimere un voto favorevole alla conversione in legge del decreto n. 232 (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alpini. Ne ha facoltà.

RENATO ALPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del mio intervento nella discussione sulle linee generali ho accennato ad alcune perplessità, ma nonostante ciò riteniamo di dover votare a favore del disegno di legge al nostro esame, in quanto esso avvia a soluzione alcuni problemi inerenti le direttive della CEE.

Ribadisco la raccomandazione fatta prima al Governo affinché riveda tutto ciò che riguarda gli interventi di soccorso svolti dall'AIMA nelle sue strutture e nella sua trasparente contabilità (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, dobbiamo ora procedere alla votazione finale del disegno di legge testé esaminato.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1826, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli» (1826).

Presenti	363
Votanti	362
Astenuti	1
Maggioranza	182
Voti favorevoli	328
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alpini Renato
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Benedikter Johann

Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Biasini Oddo
 Binelli Gian Carlo
 Birardi Mario
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Bodrato Guido
 Boetti Villanis Audifredi
 Bonalumi Gilberto
 Boncompagni Livio
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Bonfiglio Angelo
 Bortolani Franco
 Bosco Bruno
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo
 Cafarelli Francesco
 Cafiero Luca
 Calonaci Vasco
 Cannelonga Severino
 Canullo Leo
 Capecchi Pallini Maria Teresa
 Caprili Milziade Silvio
 Cardinale Emanuele
 Carelli Rodolfo
 Caroli Giuseppe
 Carpino Antonio
 Casalnuovo Mario
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Guglielmo
 Castagnola Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerrina Feroni Gian Luca
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciacci Lorenzo
Ciocia Graziano
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Fagni Edda

Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Mainardi Fava Anna

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino

Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo

Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zanfagna Marcello
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Serri Rino

Sono in missione:

Andreatta Beniamino
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Bianchini Giovanni
Campagnoli Mario
Carlotto Natale
Ferrari Silvestro
Fracanzani Carlo
Gunnella Aristide
Lenoci Claudio
Malfatti Franco Maria

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

Patria Renzo
 Reina Giuseppe
 Santuz Giorgio
 Sanza Angelo Maria
 Scotti Vincenzo
 Stegagnini Bruno
 Zamberletti Giuseppe
 Zaniboni Antonino
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271, recante ulteriore proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania (1852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271, recante ulteriore proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania».

Ricordo che, nella seduta del 4 luglio scorso, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 271.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha rinviato l'esame di questo disegno di legge perché identica materia è oggetto questa sera di discussione presso il Senato nell'ambito del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici dell'aprile 1984 in Umbria e del maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campa-

nia, già approvato da questo ramo del Parlamento.

Nell'ipotesi che il Senato convertisse in legge il decreto-legge n. 159, verrebbe meno la ragione per la Camera di approvare questo disegno di legge: per tali motivi la Commissione non ha concluso il suo esame. Chiedo, pertanto, un rinvio della discussione del disegno di legge n. 1852.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, loro hanno ascoltato la richiesta del relatore, onorevole Fornasari, che sostanzialmente chiede il rinvio della discussione del disegno di legge n. 1852 in attesa che il Senato possa approvare altro analogo provvedimento in cui è contenuta la materia di cui all'oggetto.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sui disegni di legge, già approvati dal Senato: S. 805. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria (1909); e S. 808. — Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1984, n. 242, concernente interventi a favore del Fondo gestione istituti contrattuali portuali (*approvato dal Senato*) (1910).

Per quanto concerne questo punto dell'ordine del giorno, comunico che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-bis del regolamento. Poiché sui decreti nn. 233 e 242 del 1984 la Commissione affari costituzionali si è espressa, nella seduta del 18 luglio, nel senso della legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, la deliberazione prevista all'ordine del giorno si intende pertanto cancellata dall'ordine del giorno stesso.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: S. 554. — Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati (approvato dal Senato) (1677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, approvato dal Senato: Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 31 maggio scorso, a seguito della reiezione dell'articolo 4 del disegno di legge, venne deciso di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione per consentire al Comitato dei nove di effettuare le conseguenti valutazioni.

Il presidente della I Commissione, nelle sedute del 5 e del 6 giugno scorso, ha comunicato l'intendimento del Comitato dei nove di approfondire l'esame del provvedimento sulla base di nuovi emendamenti del Governo. Tali emendamenti sono stati presentati nella riunione odierna del Comitato dei nove, il quale a maggioranza ha ravvisato l'opportunità di riunirsi nuovamente, all'inizio della prossima settimana, per proseguire l'esame dei nuovi testi.

Ritengo pertanto che, preso atto di quanto sopra, il seguito della discussione debba essere rinviato ad altra seduta.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, volevo aggiungere alla comunicazione della Presidenza quella che la seduta del Comitato dei nove è fissata per martedì alle ore 16. Poiché nell'ambito del Comitato dei nove è emersa la volontà di concludere l'esame degli emendamenti che il Governo ha presentato questa mattina nella seduta di martedì, il Comitato fa sapere, mio tramite, che il provvedimento può essere previsto, per gli opportuni adempimenti, per la seduta di mercoledì 25 luglio. Ono-

revole Presidente, questo intendimento si collega con un orientamento, di cui devo dare notizia alla Camera, che è emerso nei gruppi, di giungere alla deliberazione in Assemblea su questo provvedimento in tempo utile per consentire al Senato, se lo riterrà, di concludere l'iter del provvedimento prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Labriola. Naturalmente per quanto riguarda l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta di mercoledì prossimo del seguito della discussione del disegno di legge, lei ben sa che è una questione di cui occorrerà investire la Conferenza dei presidenti di gruppo.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, questo provvedimento è uno strano esempio di trascinarsi di rinvio in rinvio. Da parte del gruppo del Movimento sociale italiano c'è sempre stata una ferma opposizione, anche quando forse si era ancora in tempo a precedere talune dissennate sentenze in materia di giurisdizione domestica. È veramente, possiamo dire in termini etimologici e lessicali, scandaloso, cioè dà scandalo, il fatto che si continui a procedere di rinvio in rinvio.

Non è vero che l'emendamento oggi proposto dal Governo sia nuovo, o per lo meno non è nuovo per chi sta parlando, perché già questo testo era in circolazione il giorno della decisione relativa al penultimo rinvio; tant'è che chi sta parlando, a nome del Movimento sociale italiano, aveva detto che un testo era pronto e che, dopo lo sfortunato (o il fortunato) voto che ha eliminato il testo dell'articolo 4 del disegno di legge, poteva essere utilizzato (anche se non era firmato da nessun altro, perché veniva presentato dal gruppo del Movimento sociale) come articolo aggiuntivo all'articolo 6 del disegno di legge. Mantenendosi il principio del recupero relativo alle diverse indennità, oltre

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

che agli arretrati per retribuzione mensile, era possibile mantenere *sede materiae* il significato effettivo della norma. Sarebbe stato dunque possibile procedere, fin dal lontano maggio, all'approvazione di questo disegno di legge.

È questo il motivo per cui il Movimento sociale italiano intende sottolineare la sua netta opposizione a questo ulteriore rinvio voluto dalla maggioranza e da un Governo che, evidentemente, sta solo giocando a far sì che altre sentenze, di altre autorità giudiziarie, sempre in materia di giurisdizione domestica, possano arrivare al vantaggio della cosiddetta cosa giudicata in materia, con conseguenze gravissime sia sotto il profilo istituzionale, perché siamo in una situazione di conflitto di attribuzioni, sia sotto il profilo finanziario, perché questo avrà un costo enorme per le già dissestatisime casse dell'erario statale.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, vorrei però farle notare che, come lei ha sentito, il presidente della Commissione — penso a nome della maggioranza della Commissione stessa — ha chiesto comunque un rinvio, poiché il Comitato dei nove non ha potuto approfondire l'argomento.

Credo allora che dare inizio a una discussione senza che il Comitato dei nove abbia potuto riunirsi sarebbe davvero impossibile. Lo stesso presidente della I Commissione, d'altra parte, chiede l'iscrizione all'ordine del giorno di questo provvedimento — possibilmente e compatibilmente con quanto deciderà la Conferenza dei presidenti di gruppo — per mercoledì 25 luglio prossimo.

Prendo quindi atto della sua protesta, però credo che non si possa fare diversamente.

Se non vi sono altre osservazioni, può allora rimanere stabilito che la richiesta del presidente della I Commissione è accolta.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico che la Camera terrà seduta domani, con inizio alle

9,30, con all'ordine del giorno: Interpellanze e interrogazioni.

MARIO POCETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCETTI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare sull'ordine del giorno della seduta di domani perché, ancora una volta, dall'ordine del giorno è stato cassato un punto, che è quello della discussione e della votazione sul disegno di legge di conversione n. 1850, relativo al ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

La non iscrizione all'ordine del giorno di oggi poteva anche rispondere a una esigenza di lavori immediati. Ma poiché il termine per la conversione del relativo decreto-legge scade il 25 luglio, cancellarlo ancora dall'ordine del giorno dimostra che da parte di qualcuno vi è la volontà di non farne più nulla, di non giungere alla sua conversione.

Intanto debbo far rilevare che, sul piano regolamentare, questa procedura ci lascia interdetti, giacché la discussione di questo punto era stata prevista nel calendario dei lavori poi approvato dall'Assemblea, in presenza del dissenso del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale. L'articolo 24 del regolamento al comma quinto stabilisce che, per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario presentate dal Governo o da un presidente di gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. Di conseguenza, per cancellare dal calendario un punto in esso inserito avremmo dovuto avere la convocazione della Conferenza dei presidenti di gruppo, ed eventualmente tornare a votare in quest'aula sulla adozione della modifica al calendario.

Nulla è avvenuto di tutto questo. Allora chi ha assunto l'iniziativa di abbandonare questo decreto-legge? Non posso pensare che l'iniziativa sia della Presidenza; debbo allora pensare che sia stato il Governo a lasciare lungo la strada il decreto n. 158. Si tratta di un provvedimento di grande

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

spessore, che riguarda il ripiano del disavanzo delle USL per 5 mila miliardi; e tutti sanno in che stato di crisi si trovano le unità sanitarie locali.

Che cosa ha fatto il Governo? Ha deciso di abbandonare il decreto? E, se così è, perché non ne ha dato comunicazione al Parlamento? O, peggio ancora, il Governo ha ceduto alle pressioni che venivano dal Movimento sociale italiano? Ma di questo deve renderne conto anche politicamente, signor Presidente!

Chiedo allora che si interpelli la Presidenza della Camera per conoscere la verità su questa vicenda, perché quanto è accaduto è vergognoso!

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Desidero anch'io avanzare, a nome del gruppo della democrazia cristiana, alcune richieste di chiarimento innanzitutto alla Presidenza della Camera, ma anche al Governo, perché ho constatato con stupore come non fosse inserito nell'ordine del giorno il disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo al ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

Non so se la decisione sia eccezionale o meno; è vero che, dal punto di vista formale, nel calendario dei lavori dell'Assemblea il provvedimento era iscritto solo per la giornata di mercoledì 18 luglio e non per oggi, e quindi può darsi che sotto un profilo regolamentare, a differenza di quanto adombra il collega Pochetti, la decisione sia ineccepibile. In ogni caso resta il problema — non solo per il gruppo comunista, ma, credo, per tutti i gruppi presenti in quest'aula — di conoscere la sorte di questo disegno di legge di conversione e i relativi intendimenti del Governo, in ordine alla conversione di questo decreto o comunque in relazione all'emanazione di un atto che faccia salvi gli effetti che questo provvedimento ha prodotto, e soprattutto provveda per il futuro come quel decreto prevedeva.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, prendo la parola soprattutto perché è giusto dare una risposta all'onorevole Pochetti che tanto cortesemente ha posto il quesito in ordine a chi si debba attribuire la responsabilità della mancata prosecuzione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto sulle USL. Ed io desidero assumerla tutta a carico del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Ricordo che, all'atto della comunicazione all'Assemblea del calendario dei lavori, il Presidente disse che non vi era stato accordo in sede di Conferenza dei capigruppo perché noi in quella occasione manifestammo l'intenzione di svolgere una dura ed ampia battaglia sul decreto, ed in Assemblea confermammo tale intenzione. Ciò nonostante, la maggioranza dell'Assemblea approvò un calendario, secondo il quale era previsto l'esame di questo decreto nelle sedute pomeridiane di martedì 17 luglio e mercoledì 18 luglio.

Martedì presentammo due questioni pregiudiziali, che non furono votate poiché, come è tradizione di questa Assemblea, il martedì non si vota. L'esame del disegno di legge fu quindi rinviato alla seduta di mercoledì, ma nel frattempo vi fu una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo. In quella sede si prese atto, su comunicazione del Presidente, che l'atteggiamento assunto dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale rendeva impossibile la conversione del decreto-legge entro il 25 luglio. Questa è la verità di fatto.

La Conferenza dei presidenti di gruppo decise, sia pure alla fine della riunione, di mandare avanti — il che è stato molto opportuno — l'esame del provvedimento di delega per il codice di procedura penale. Noi siamo stati lietissimi di contribuire ad un *iter* veloce di questo provve-

dimento, che abbiamo approvato nella seduta di ieri.

Si vuole iscrivere il disegno di legge di conversione del decreto sulle USL all'ordine del giorno di una prossima seduta? Non abbiamo alcuna difficoltà, signor Presidente. Certamente siamo contrari, ma siamo anche pronti a proseguire la nostra battaglia fino ad oltre le mezzanotte del 25 prossimo; al di là di quella data sarebbe inutile. Se l'Assemblea lo vuole, può farlo, ma credo che sarebbe un fuor d'opera.

Preoccupazioni per quanto riguarda il pagamento dei debiti e la stessa vita degli ospedali non sussistono assolutamente, perché il decreto-legge verrà reiterato; ma noi avvertiamo il Governo che il reiterare il decreto non servirà, se non verranno assunti provvedimenti in ordine alla vergognosa gestione delle USL (*Applausi a destra*). Questo è l'obiettivo della nostra battaglia, non quello di far mancare i mezzi finanziari alle USL. Il nostro obiettivo è quello di denunciare la vergogna della gestione della sanità in Italia.

È inutile, onorevoli colleghi, proseguire l'esame di quel decreto; se volete, comunque, potete farlo; noi vi daremo la dimostrazione di come non sia possibile convertirlo in legge. Se, invece, si ragiona come si deve, cioè si mette mano al problema delle gestioni delle USL, allora affronteremo il discorso del ripiano dei debiti della USL con la massima serenità; i debiti debbono essere ripianati, ma non da gestioni che continuerebbero a fare sperperi che la nostra situazione economica e soprattutto la morale politica non consentono assolutamente di tollerare (*Applausi a destra*).

MARIO CASALINUOVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO CASALINUOVO. Avrei voluto prendere la parola in occasione del seguito dell'esame del disegno di legge di cui si discute anche per fornire chiari-

menti sulla eccezione che l'onorevole Pazzaglia ha sollevato in apertura del dibattito su quel provvedimento nella seduta di martedì scorso. Non ho avuto la possibilità di farlo perché anch'io ho dovuto rilevare come esso fosse stato stranamente cancellato dall'ordine del giorno dell'Assemblea. Il Comitato dei nove, tra l'altro, era pronto ad assolvere il suo compito per proseguire l'esame di quel provvedimento.

Alla eccezione sollevata dall'onorevole Pazzaglia ho però risposto ampiamente in Commissione, ed il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di oggi riporta le mie comunicazioni che naturalmente, al momento opportuno, non avrò difficoltà a ripetere in Assemblea, anche in modo più specifico.

Ho chiesto di parlare, comunque, per il motivo già sollevato da altri colleghi. Effettivamente anche a noi è sembrato molto strano che venisse depennato dall'ordine del giorno il seguito dell'esame di quel disegno di legge di conversione, senza che fosse stata data una comunicazione — almeno così sembra — né in Assemblea né in Commissione, che già aveva provveduto ad esaminare ed a licenziare il provvedimento stesso.

Devo aggiungere che questa mattina tutti i gruppi presenti in Commissione, fatta eccezione ovviamente per quello del Movimento sociale italiano, hanno espresso una vibrata protesta (di cui domani darà testimonianza il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*) per la procedura seguita, che ha provocato la cancellazione di questo provvedimento, che pure era all'ordine del giorno.

Quindi, nella veste di presidente della Commissione ed in quella di rappresentante del gruppo socialista in questa Assemblea, mi associo alle riserve sollevate da altri gruppi politici, sia relativamente alla procedura adottata, sia per la sostanza della decisione di cancellare un provvedimento atteso e necessario, la cui mancata approvazione aggraverà sicuramente la situazione delle unità sanitarie locali.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della sanità. Ne ha facoltà.

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità. Signor Presidente, credo che sia il pur breve dibattito che si è svolto abbia chiarito come nessuna responsabilità in materia possa essere imputata al Governo. Aggiungo che fino a ieri sera tardi abbiamo tentato di determinare una situazione che rendesse possibile la discussione del provvedimento e che la mia presenza nella seduta odierna era stata decisa al fine di continuare a verificare questa possibilità.

Preciso che sulla politica sanitaria del Governo sono sempre pronto ad un qualsiasi dibattito nelle sedi opportune; quindi, non occorre prendere a pretesto un provvedimento che veniva incontro ad un problema reale per chiedere una discussione, che d'altra parte in Commissione sanità si è tenuta recentemente e che, per quanto mi riguarda, sono sempre pronto a riprendere.

GIUSEPPE RAUTI. Un pretesto di 5 miliardi! (*Richiami del Presidente*).

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità. Per quanto riguarda il problema in discussione, che è reale, grave ed impegnativo, e che quindi interessa i cittadini italiani, gli amministratori, il servizio sanitario nel suo complesso, giudico irragionevole il giudizio sommario formulato su una categoria intera di cittadini che partecipano... (*Commenti del deputato Rauti — Proteste a destra*).

Anche sui suoi, onorevole Rauti, dove ha la forza di designarli! (*Vive proteste a destra*).

Sono pronto a discutere su cose concrete e non su denunce sommarie!

GIUSEPPE RAUTI. Ma chi li elegge! (*Interruzione del deputato Saretta*).

ALTERO MATTEOLI. Certo, lo conosce lui, il problema! Noi no! Sei un buffone!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Onorevole Rauti, lo sappiamo tutti chi li elegge!

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità. In Parlamento si deve discutere sulle cose, non su pregiudiziali o su giudizi sommari di questo tipo.

Desidero per altro assicurare i colleghi che il Governo assumerà tutte le iniziative necessarie per evitare le conseguenze negative che dalla pura e semplice decadenza del decreto potrebbero determinarsi.

PRESIDENTE. Faccio presente che riferirò, nella sede idonea, quanto è stato detto dagli onorevoli colleghi che sono intervenuti.

Ricordo comunque che il disegno di legge di conversione n. 1850 era inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per le sedute di martedì 17 e di mercoledì 18 luglio, giorno, quest'ultimo, in cui si sarebbe dovuto procedere alla votazione finale. Poiché non è stato possibile portare avanti l'esame di quel provvedimento nei giorni stabiliti dal calendario, ben difficilmente si sarebbe potuto concludere tale esame nelle sedute successive, in considerazione dei numerosi argomenti previsti dal calendario per tali sedute.

Per questo il Presidente della Camera non ha ritenuto di iscrivere il seguito della discussione del disegno di legge n. 1850 né all'ordine del giorno della seduta odierna, né all'ordine del giorno della seduta di domani; tanto più che per riprendere la discussione del disegno di legge in questione — che era inserito nel calendario solo per i giorni di martedì e di mercoledì — è ormai necessario provvedere ad una modifica del calendario ai sensi dell'articolo 24 del regolamento.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

MARTE FERRARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

MARTE FERRARI. Signor Presidente, vorrei pregarla di sollecitare il Governo affinché risponda ad una mia interrogazione sull'ospedale italiano di Lugano. È la settima volta che lo faccio. È presente il ministro della sanità, che più volte aveva assunto l'impegno di rispondere e colgo quest'occasione per rinnovare la mia sollecitazione.

PRESIDENTE. Onorevole Marte Ferrarì, mi farò interprete presso il Governo della sua richiesta, per sollecitare una risposta.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla III Commissione (Esteri):

«Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale» (approvato dal Senato);

dalla IV Commissione (Giustizia):

«Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari» (approvato dalla II Commissione del Senato) (1824);

dalla VII Commissione (Difesa):

«Introduzione della specialità di navigatore militare nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare» (1129);

dalla XII Commissione (Industria):

«Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1984» (1742);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

«Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi» (approvato dalla XI Commissione del Senato) (1851).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 20 luglio 1984, alle 9,30:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 18,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 21.

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZIATE****RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La XII Commissione,
considerato che:

la società Piaggio ha posto 3.150 lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore per un periodo di tempo indeterminato;

altre centinaia di lavoratori sono usciti dalla fabbrica attraverso dimissioni incentivate dalla stessa società;

in un breve volgere di tempo gli occupati in fabbrica si sono drasticamente ridotti, determinando sull'economia del comprensorio Pisa-Pontedera rilevanti effetti negativi,

impegna il Governo:

1) ad effettuare, con immediatezza, una approfondita verifica con il gruppo Piaggio al fine di individuare le reali cause delle attuali dichiarate difficoltà attraversate dal settore e la determinazione, coinvolgendo le organizzazioni sindacali, di un organico piano per la ripresa del settore produttivo, nel quale occupa un ruolo primario, in Italia ed in Europa, la Piaggio stessa;

2) a studiare e predisporre con i Ministri competenti il riconoscimento della crisi del settore e tutte quelle iniziative sia nel campo della ricerca applicata e della innovazione tecnologica, sia di intervento finanziario previsto dalle varie leggi dello Stato, volte al sostegno del piano della predetta società.

(7-00108) «VISCARDI, BALESTRACCI, ANGELINI
PIERO, BAMBI, LUCCHESI».

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

STRUMENDO, DONAZZON E POLI. —
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
— Per sapere —

premessi che il piano bieticolo-saccarifero approvato dal CIPE stabilisce la chiusura dello stabilimento saccarifero di Ceggia (Venezia);

considerato che:

per mantenere un adeguato equilibrio agronomico e garantire le possibilità di una valida rotazione colturale in area validissima dal punto di vista agricolo ed in particolare per le colture bieticole, è opportuno il mantenimento del bacino bieticolo, così come in varie sedi è stato confermato;

il permanere di un tale indirizzo produttivo è fattibile solo garantendo *in loco* una struttura industriale di trasformazione delle barbabietole;

visto che:

nel corso dell'incontro svoltosi presso il Ministero il 1° giugno 1984 con i rappresentanti della FILIA nazionale, i rappresentanti della Assozucchero e l'Eridania, quest'ultima ha preannunciato la chiusura entro il 1984 dello stabilimento di Ceggia;

nella stessa circostanza il Ministro con suo comunicato ha confermato l'impegno del Governo a favorire, anche con nuovi provvedimenti di incentivazione per il settore agro-industriale, l'avvio di valide iniziative sostitutive nell'area interessata dalla chiusura dello zuccherificio di Ceggia;

lo stesso orientamento è stato espresso dal Ministro nel dibattito svoltosi l'11 e il 12 luglio 1984 presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati nel corso della discussione di risoluzioni ed interrogazioni presentate da vari gruppi, circostanza nella quale peraltro non sono emerse sulla materia da

parte del Governo indicazioni ed impegni sufficientemente precisi e rassicuranti;

ribadito che la presenza di una industria per la lavorazione della bietola nella zona oltre i citati benefici sul piano agronomico è la reale garanzia per la salvaguardia dei posti di lavoro —

se non intenda approntare con rapidità un piano di intervento per rendere fattibile la possibilità di utilizzare lo stabilimento di Ceggia in modo produttivo e con positivi esiti occupazionali;

se non consideri opportuno superare generiche indicazioni di indirizzo produttivo per definire invece concretamente quali produzioni derivate dalle barbabietole debbano essere fatte in alternativa allo zucchero;

se non consideri urgente per la fattibilità del progetto individuare contestualmente alle azioni succitate i soggetti adatti e disponibili per operare la riconversione;

se non intenda doveroso intervenire per far sì che l'Eridania non attui la minacciata chiusura dello stabilimento prima che siano state individuate e attuate valide alternative. (5-00980)

RIDI E FERRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto di magistero di Suor Orsola Benincasa di Napoli, per l'arretratezza dei suoi ordinamenti e per il basso livello qualitativo delle sue attività formative, pregiudica gravemente il futuro dei giovani che nell'Istituto conseguono un titolo di studio legalmente riconosciuto;

gli insegnamenti sono ricoperti per incarico o supplenza da docenti universitari di ruolo in altre sedi universitarie e in qualche caso da docenti di scuole medie superiori;

gli insegnamenti formalmente coperti con questi meccanismi di incarico con-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

sentono, in molti casi, uno svolgimento solo parziale dei corsi;

le attività didattiche ausiliarie di supporto ai corsi ufficiali sono espletate da figure di personale precario, i cosiddetti collaboratori di cattedra, che non trovano rispondenza alcuna nell'ordinamento giuridico universitario;

per l'organico docente carente, l'Istituto ha come uniche strutture stabili solo quelle amministrative, governate oltretutto, con criteri di assoluto arbitrio (livelli retributivi bassi rispetto a quelli corrisposti al personale nelle Università statali; mancanza di qualsiasi relazione tra qualifiche e mansioni espletate dal personale; esiguità del numero delle figure di ruolo e rapporto poco chiaro tra amministrazione dell'Istituto di Magistero, amministrazione dell'Ente morale di Suor Orsola e scuole annesse);

l'Istituto Suor Orsola Benincasa presenta caratteri più propri ad un ente per cicli di conferenze indirizzate agli studenti che non ad una istituzione universitaria propriamente detta;

sono ampiamente diffusi nelle forze politiche, sociali e culturali della città seri dubbi sulla esistenza dei presupposti in base ai quali lo Stato riconosce la validità del titolo di studio rilasciato dall'Istituto di magistero di Suor Orsola Benincasa di Napoli -

quale sia lo stato dell'organico del personale docente e non docente dell'Istituto di magistero di Suor Orsola Benincasa di Napoli quale risulta ai competenti uffici ministeriali;

nel caso risultassero le anomalie denunciate, se è nella volontà e nella facoltà del Ministro indicare all'Istituto un inquadramento del personale in analogia con quanto è previsto per il personale delle Università statali;

sa sia nella volontà e nella facoltà del Ministro determinare nell'Istituto di magistero di Suor Orsola Benincasa di

Napoli un ordinamento interno ed organismi di governo (consiglio di amministrazione - corsi di laurea - consiglio di istituto, di dipartimento ecc.) nello spirito della legge n. 382 del 1980 sul riordino della docenza universitaria;

se ritenga di dover rendere note le varie fonti e la entità dei finanziamenti all'Istituto di magistero di Suor Orsola Benincasa di Napoli. (5-00981)

TAGLIABUE E FERRARI MARTE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere - premesso che:

l'assessore regionale alla sanità della Lombardia, con propria circolare datata 25 giugno 1984, indirizzata alle USL, all'INPS, all'INAIL, ha impartito disposizioni affinché il ricorso alle cure termali per i cittadini lombardi venga autorizzato soltanto ed esclusivamente in stabilimenti termali ubicati nell'ambito della regione Lombardia;

tale disposizione dell'assessore regionale alla sanità della Lombardia è da considerarsi illegittima, in quanto in netto contrasto con l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, nonché con la lettera e lo spirito delle convenzioni sanitarie termali e dei diritti costituzionali dei cittadini -:

a) quali iniziative intenda intraprendere affinché, revocata la circolare in premessa richiamata, sia ripristinato il pieno rispetto dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che recita « ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, nei limiti oggettivi della organizzazione dei servizi sanitari »;

b) quali interventi si intenda adottare per una verifica seria, delle leggi e delle disposizioni della regione Lombardia e della corrispondenza con i principi e i contenuti della legge di riforma sanitaria. (5-00982)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

TAGLIABUE E FERRARI MARTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, ha stabilito che le regioni, con appositi atti deliberativi, stipulino convenzioni con case di cura private conformi a schemi predisposti dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro, sentite le regioni ed approvate dal Consiglio dei ministri;

il decreto ministeriale 30 giugno 1975 approvava gli schemi di convenzione regione-case di cura private ai sensi dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

le case di cura private, ai fini della convenzione, sono state classificate sulla base delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 1975;

il decreto ministeriale del Ministro della sanità 22 luglio 1983 approvava un nuovo schema di convenzione tra le unità sanitarie locali e le case di cura private, ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 —:

a) se non ritiene di acquisire tutti gli atti che in materia sono stati prodotti dall'assessorato regionale alla sanità della Lombardia;

b) le ragioni per cui l'assessorato alla sanità della regione Lombardia, con circolare 8 maggio 1984, n. 111/38681, ha riconosciuto la possibilità alle case di cura private di accogliere pazienti in sovrannumero rispetto ai letti convenzionati riferiti alle singole specialità;

c) le ragioni per cui l'assessorato alla sanità della regione Lombardia ha rinviato al 1985 l'adozione del nuovo schema di convenzione approvato con il decreto ministeriale 22 luglio 1983;

d) quante sono le USL della Lombardia che, sulla base della circolare della regione Lombardia richiamata al punto b), hanno deliberato il pagamento, richiedendo le anticipazioni alle tesorerie, alle

case di cura private, a saldo delle degenze a tutto il 31 dicembre 1983 e a quanto corrispondono le anticipazioni che fanno parte del disavanzo consolidato di ogni USL;

e) se non si ritiene di volere disporre l'obbligo della impegnativa per i ricoveri presso le strutture private (come è obbligatorio il « timbro » per l'accesso ai laboratori convenzionati);

f) qual è l'interpretazione da darsi all'applicazione dell'articolo 6 del decreto ministeriale 30 giugno 1975 e se non ritiene di volere dare disposizioni chiare e univoche contro qualsiasi proroga del termine fissato dal decreto ministeriale 5 agosto 1977 per l'adeguamento dei privati ai requisiti tecnici;

g) quali provvedimenti si ritiene di volere disporre per il recupero delle somme indebitamente pagate alle case di cura private;

h) se non si ritiene di volere adottare delle misure perché l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia riconsideri e proceda ad una correzione delle circolari in materia emanate e perché siano attribuite alle USL tutte le competenze: gestione delle convenzioni, riduzione della loro entità, ai fini di dare sviluppo coerente alla qualificazione della spesa sanitaria, alla sua razionalizzazione e alla eliminazione di quegli « sprechi » che, con le circolari regionali, non vengono eliminati. (5-00983)

BROCCA, CASATI E TESINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'accentuarsi del fenomeno delle bocciature, registrato a conclusione dell'anno scolastico 1983-84, in tutti i gradi e ordini di scuola e, pertanto, se sia in possesso delle dimensioni quantitative del problema e intenda darne esatta e rapida comunicazione al Parlamento;

se rispondono al vero le informazioni della stampa che denuncia episodi in-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

quietanti di bocciature scarsamente motivate, soprattutto nella scuola dell'obbligo, o di bocciature palesemente inutili e lesive come quelle riguardanti alunni portatori di *handicaps*;

quale giudizio abbia maturato, sulla base di una accurata ricerca, sulle cause che hanno determinato la lievitazione del fenomeno che ha destato perplessità in taluni settori del mondo della scuola (in particolare se l'espansione riscontrata nella scuola di base) e preoccupazione in molte famiglie;

quali interventi si proponga di compiere per orientare le scelte dei docenti in una materia tanto delicata e complessa con la triplice avvertenza:

a) che non si possa usare un unico criterio di valutazione per i vari gradi della scuola, a ragione delle diverse finalità degli stessi e del variegato spettro della maturazione della personalità nell'età evolutiva con stadi molteplici di responsabilità cosciente nei singoli soggetti;

b) che debba essere garantito un indispensabile rigore nell'insegnamento e nell'apprendimento il quale si ottiene, soprattutto migliorando la qualità degli ordinamenti dei contenuti e delle metodiche e alzando il livello della professionalità dei docenti;

c) che si imponga una più stretta collaborazione e una più coerente continuità fra i gradi previsti dal sistema scolastico per eliminare nella teoria e nella prassi, ogni rapporto di subordinazione di uno all'altro, affinché siano tutti finalizzati allo sviluppo integrale della personalità dell'alunno. (5-00984)

BADESI POLVERINI, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, CIAFARDINI, CONTE ANTONIO, D'AMBROSIO, FERRI, MINOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a quanto si apprende dai giornali è stato arrestato un insegnante della scuola media di Palermo « Alberigo Gentile » per aver parlato ai ragazzi della sua classe della riproduzione delle piante;

l'informazione sessuale nella scuola è avvertita come indispensabile dalla società civile, e comunque necessaria per un corretto svolgimento dei programmi della scuola media —

quali iniziative intenda assumere per assicurare quella autonomia e libertà di insegnamento che pure è sancita dalle leggi e prima di tutto dalla Costituzione, e che viene colpita o messa in discussione da provvedimenti gravi come quelli adottati nei confronti dell'insegnante di Palermo. (5-00985)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PIRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui si trova il litorale antistante l'abitato di Punta Marina, in provincia di Ravenna, a causa dei gravi danni provocati dall'erosione marina.

Il 22 dicembre 1979 l'acqua alta ed una mareggiata provocarono danni enormi alla costa ed agli stabilimenti balneari. L'episodio, seppure in maniera meno pericolosa, si è ripetuto il 2 dicembre 1982, quando addirittura l'acqua arrivò quasi al centro del paese. Si è reso necessario in conseguenza arginare con sacchi di sabbia il condotto prospiciente l'abitato, poiché tali episodi si sono ripetuti in maniera sempre più frequente, fino all'ultima mareggiata del 20 maggio 1984 che ha ulteriormente peggiorato ed aggravato lo stato della spiaggia.

In conseguenza della subsidenza ravennate, e quindi anche per il fenomeno dell'erosione a Punta Marina, fu varata la legge speciale n. 845 del 1980, con la quale si metteva a disposizione per il quadriennio 1980-1984 la somma di lire 105 miliardi, da suddividersi fra comune, sovrintendenza ai monumenti, regione Emilia-Romagna, Genio civile e Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto attiene l'intervento per Punta Marina non si sa ancora nulla di preciso. Sono passati due anni e i testi della convenzione sono redatti: si chiede dunque quali siano i meccanismi burocratici che da tempo bloccano la pratica per l'inizio dei lavori necessari per provvedere a contenere l'erosione del litorale prospiciente l'abitato di Punta Marina.

L'interrogante chiede di sapere se vi sono solo ritardi burocratici per i compiti derivati dalla legge n. 845 del 1980, ed in caso affermativo quali sono i motivi di così grave ritardo.

L'interrogante ritiene indispensabile ed urgente che la situazione di Punta Marina venga presa e tenuta in seria considerazione, utilizzando tutte le competenze chiamate in vario modo in causa. Si insiste dunque per conoscere le ragioni per le quali le decisioni non si sono tradotte in fatti. (4-05054)

CRESCO, ALBERINI E FERRARI MARTE. — *Ai Ministri degli affari esteri e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere - premesso che:

successivamente al terremoto che ha colpito nell'autunno dell'80 l'Irpinia vennero costituiti in Lombardia, Svizzera e California, comitati pro-Morra (successivamente unificati), paese che ha dato i natali a Francesco De Sanctis, per la raccolta di fondi, che hanno raggiunto in breve tempo la cospicua cifra di oltre un miliardo di lire da destinare alla realizzazione di un centro sociale polivalente;

polemiche e congetture in merito all'utilizzo dei fondi raccolti e ad una situazione di stallo, non sempre chiara in tutti i dettagli, sono sorte anche a causa di contraddittori e contrastanti dichiarazioni in relazione a presunti blocchi dei fondi a suo tempo raccolti per difformi valutazioni sul loro impiego e la discrezionalità nel deposito e nello spostamento di tali fondi presso istituzioni finanziarie accertate e non;

secondo dichiarazioni del Consolato generale d'Italia e San Francisco la mancata realizzazione del centro polivalente è da ricercare nelle lungaggini burocratiche centrali ed a differenti valutazioni degli enti interessati a livello regionale e locale;

polemiche ingiustificate, in mancanza di autorevoli e qualificati interventi chiarificatori, sono sorte nell'ambito della fiorente comunità italo-americana, promotrice, come è noto, del comitato internazionale italo-svizzero-californiano per la raccolta dei fondi in questione; creando nel contempo uno stato di disagio, malessere e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

profonda delusione dopo uno slancio di solidarietà umana non indifferente;

la stessa *Italian-American Chamber of Commerce* di San Francisco, che da tempo si adopera per un interscambio storico-culturale-commerciale tra lo Stato della California e la Repubblica italiana, è interessata ad un chiarimento della vicenda al fine di diradare malintesi ed equivoci;

nell'aprile scorso, una delegazione californiana, presieduta dal vice Governatore californiano, in una visita alle maggiori autorità italiane, in incontri con i rappresentanti dei maggiori partiti politici ed i sindacati avrebbe velatamente espresso disappunto sui tempi dell'utilizzo dei fondi raccolti;

sulla vicenda è stato pubblicato un lungo articolo, in prima pagina, dall'autorevole *Sunday Chronicle-Examiner* di San Francisco del giornalista James Finefrock; numerose prove raccolte sono state riportate da *The Italian-American Gazette*, pubblicazione etnica diffusissima tra la comunità italo-americana di San Francisco e lo stesso quotidiano romano *Il Messaggero* ha riferito ampiamente tutto il dibattito -

se siano note e quali siano le motivazioni reali ed obiettive che non hanno consentito, sino al momento attuale, l'utilizzo dei fondi raccolti;

presso quale istituto finanziario, nazionale od estero, siano depositati attualmente tutti o parte dei fondi raccolti a San Francisco;

quali iniziative, in tempi brevi, si intendano prendere per salvaguardare la reputazione e la credibilità del nostro paese tra la comunità italo-americana e presso le autorità dello Stato della California;

se non si ravvisi l'opportunità di accertare e adottare, se necessario, eventuali misure in relazione a presunte ingerenze nella composizione dei componenti il Comitato, nonché a fronte di presunte azioni disciplinari intraprese nei confronti di

alcuni dipendenti del Consolato perché avrebbero, ritenuto opportuno informare della questione l'Ambasciatore italiano a Washington. (4-05055)

ZANFAGNA. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dei trasporti.* — Per sapere se non si ritenga opportuno ed urgente dotare l'isola di Capri di un elicottero per la emergenza. A Capri, infatti, si sono già lamentate molte deficienze, stante la ridotta attività del locale ospedale, mancante allo stato di uomini e di attrezzature e senza una sala di rianimazione. In casi urgenti il doversi rivolgere alla NATO o alla burocrazia delle altre istituzioni per trasportare a Napoli malati gravissimi, non rassicura la popolazione locale e tanto meno i turisti italiani e stranieri ospiti estivi dell'isola. (4-05056)

ZANFAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come mai il giovane Castrese De Silvestro, partecipante al concorso per allievi sottufficiali dell'Aeronautica militare, pur avendo sostenuto le prove psico-attitudinali, non risulta fra i vincitori del concorso. Il giovane in oggetto, pur avendo ottenuto l'incoraggiamento e il plauso di qualche componente la commissione, non ha proseguito nelle altre prove perché, si dice, non avrebbe ottenuto un punteggio tale da consentirglielo. Si ha il sospetto che anche per i giovani desiderosi di avviarsi alla carriera militare, occorra la spinta o la esibizione della tessera di partito «buona». (4-05057)

ZANFAGNA E BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che l'ENEL procede solamente due volte all'anno alla lettura dei contatori delle utenze private mentre nei bimestri intermedi stacca bollette con importi presuntivamente dedotti;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

se siano a conoscenza che questi importi presuntivi risultano sempre più onerosi di quelli dell'ultima lettura del contatore, onerosità che in molti casi raggiunge anche il trenta per cento;

se siano al corrente che l'ENEL afferma di conguagliare le maggiori somme ricevute dall'utente con la prossima bolletta emanata in base a lettura del contatore;

se in questa operazione non ravvisino un indebito se non anche illecito comportamento dell'ENEL in quanto, con il presuntivo calcolo del consumo e con il rituale aumento della spesa, viene ad incamerare decine di miliardi oltre al beneficio degli interessi, mentre in sede di conguaglio l'utente, al caso, si trova reintegrato di un importo al netto con la perdita degli interessi che avrebbe potuto godere depositando quelle somme in banca;

se non ritengano, inoltre, di obbligare l'ENEL a consegnare a ciascun utente una chiara distinta delle maggiori somme corrisposte con il sistema sopra lamentato ed il preciso defalco in sede di conguaglio. (4-05058)

TOMA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che:

il compartimento di Bari delle ferrovie dello Stato ha formulato gli orari di partenza e di arrivo lungo la linea ferroviaria Bari-Lecce e viceversa, con un aumento dei tempi di percorrenza di circa 30 minuti;

tale aumento dei tempi di percorrenza è stato giustificato con la necessità di tener conto dell'inizio dei lavori del raddoppio del binario Bari-Lecce;

di fatto, però, già a gennaio di quest'anno l'Unità speciale pugliese, organo del Ministero dei trasporti, era a conoscenza che i lavori per il doppio binario non sarebbero iniziati prima di ottobre;

l'episodio evidenzia un sempre maggiore scollamento tra Unità speciale e Uf-

ficio movimento, le cui conseguenze sono pagate dagli utenti, con danni rilevanti particolarmente verso i turisti che in questa stagione sono numerosi nel Salento;

i passeggeri provenienti da Bari (o che partono verso Bari) arrivati a Lecce non trovano, se non dopo attese di ore, le coincidenze della FFSSEE, costrette ad adeguarsi agli orari delle Ferrovie dello Stato -

quali interventi immediati si intendono adottare per il ripristino degli orari, rapportandoli alla reale produttività della linea Bari-Lecce, subordinando eventuali rallentamenti all'inizio effettivo dei lavori per il doppio binario;

come si intende intervenire anche per i nodi di Francavilla e Taranto che presentano analoghi problemi. (4-05059)

TEMPESTINI. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, delle finanze, dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali siano gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, e gli interventi, diretti e indiretti, a favore del gruppo Marzotto per lo stabilimento di Salerno nelle varie diversificazioni di società costituite da parte del comune di Salerno, dell'amministrazione provinciale, dell'ISVEIMER, del Banco di Napoli, della Cassa per il Mezzogiorno, della regione, del Ministero dell'industria ed altri. (4-05060)

TEMPESTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che la vigente legislazione - come la precedente - statuisce la riserva del 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle impre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

se industriali ed artigiane, operanti nel Mezzogiorno -

se risulta vero - come ripetutamente illustrato dalle associazioni sindacali dei piccoli imprenditori e degli artigiani - che detta normativa specifica non ha attuazione, anche da parte delle competenti ragionerie centrali delle amministrazioni;

se le amministrazioni e gli enti pubblici hanno presentato annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro dell'industria, le dovute relazioni;

quali iniziative e provvedimenti urgenti intendano adottare per l'attuazione di detta specifica normativa a favore del Mezzogiorno e se intendano promuovere azioni di responsabilità a carico dei soggetti sopra menzionati. (4-05061)

FAUSTI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo per il quale i profili professionali dei dipendenti del Ministero della pubblica istruzione e di altri Ministeri, previsti dalla legge n. 312 del 1980 e ribaditi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983, ancora non sono stati emanati. E il caso di notare che in alcuni Ministeri i profili professionali previsti dalla medesima legge sono stati già approvati ed applicati dalle rispettive amministrazioni. (4-05062)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere -

premessi che:

il completamento dell'opera relativa al raddoppio della circonvallazione di Palermo procede con ritardi tali da incidere sulla sicurezza occupazionale delle maestranze, minacciate di perdere il posto di lavoro;

l'Assindustria e le imprese hanno comunicato il licenziamento di 90 unità su circa 200 addetti;

considerato che i lavori su cui operano gli edili in tale opera non sono ancora completati e il tratto principale (da via Belgio al Baby-Luna) non è ancora iniziato -

se esistono difficoltà tecniche da parte della Cassa per il mezzogiorno per il completamento dell'opera di cui trattasi che garantirà i livelli occupazionali fin quando vi saranno i lavori da ultimarsi. (4-05063)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che negli istituti professionali e tecnici per l'agricoltura esistono alcuni aiutanti tecnici in possesso del titolo di studio di perito agrario ed agrotecnico, titolo abilitante -

quali iniziative ritenga adottare per favorire quanti hanno chiesto il passaggio di qualifica oppure il cambio della carriera di aiutante tecnico ad insegnante tecnico-pratico. (4-05064)

USELLINI, PORTATADINO E ORSENI-GO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che in varie scuole di Milano i commissari d'esame hanno scioperato il 17 luglio per un'ora e per domani, 20 luglio, hanno programmato una giornata di sciopero a causa del mancato pagamento della indennità di trasferta prevista dalla legge. Sembra che le somme trasmesse al Provveditore di Milano siano insufficienti. La cosa appare particolarmente grave perché per i commissari d'esame è oneroso il soggiorno a Milano per i forti costi di vitto e alloggio;

quali provvedimenti concreti ed immediati intenda assumere per garantire subito l'erogazione della indennità prevista dalla legge ai membri delle commissioni d'esame della città di Milano.

(4-05065)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

PORTATADINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

l'esatta interpretazione delle notizie fornite dalla stampa circa la riduzione delle facilitazioni concesse agli studenti universitari in merito al rinvio del servizio militare, in particolare il requisito relativo al superamento di almeno tre esami previsti nel piano di studi dell'anno precedente;

quale applicazione si intende dare a questa norma con riferimento ad annualità che comportino pochi esami, particolarmente impegnativi, ad esempio il primo triennio di medicina;

se la norma è stata proposta previo assenso del Ministero della pubblica istruzione e con il parere del Consiglio nazionale universitario. (4-05066)

PORTATADINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se l'annunciata iniziativa del Ministero della difesa, tendente a ridurre le facilitazioni relative al rinvio del servizio militare per gli studenti universitari, sia stata previamente concordata con il Ministero della pubblica istruzione e se sia stato acquisito il parere del Consiglio nazionale universitario;

se la normativa prevista non sia tale da creare ingiustificate difficoltà agli studenti impegnati in anni di corso particolarmente difficili con esami che fanno seguito a corsi pluriennali, come si verifica, ad esempio, nel primo triennio della facoltà di medicina;

se l'auspicata serietà degli studi, che l'interrogante condivide, non debba essere ottenuta per mezzo di interventi meglio calibrati e fondati su solidi presupposti scientifici e didattici. (4-05067)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere -

premesso che:

l'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, prescrive che, in caso di assenza o impedimento del titolare di un

ufficio finanziario per il quale è previsto, come responsabile, un dirigente superiore o un primo dirigente, la reggenza debba essere affidata ad un funzionario con la qualifica di primo dirigente con anzianità di tre anni e con la qualifica di direttore aggiunto di divisione;

non tutti i settori dell'amministrazione finanziaria si attengono a tale disposto tant'è che, in occasione delle assenze degli Intendenti di finanza - Dirigenti superiori -, non sempre (pare) vengono attribuite le funzioni a primi dirigenti;

tale comportamento, oltre ad essere in aperto contrasto con la legge, pone dei seri problemi in ordine alla registrazione alla Corte dei conti dei provvedimenti emanati da funzionari che non possono assumere le responsabilità degli Uffici -

i motivi della deroga in relazione agli obblighi imposti dalla legge n. 146 del 1980;

quali provvedimenti intenda adottare per il superamento delle situazioni e dei problemi suindicati. (4-05068)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere -

considerato:

l'esigenza della istituzione negli uffici locali di rilevante entità della figura del controllore, resa indispensabile dalla esigenza di ripristinare un equilibrio alterato oltre che dalla necessità di costituire premesse uniformatrici;

che è essenziale collocare al settimo livello i vice direttori degli uffici sopracitati, alla stregua di quanto si è da tempo realizzato in altro settore;

che nel settore del recapito si registra una carenza di personale, resa ancora più grave dalla impossibilità di attuare abbinamenti di zone a lungo percorso e dall'accumulo di un numero notevol-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

mente elevato di giorni di congedo ordinario, non fruiti nello scorso anno per esigenze di servizio;

considerato ancora:

la non approvazione dei modelli 44 B, già passati attraverso una serie di filtri, di verifiche e di controlli previsti dalle norme - che di fatto determina il blocco della istituzione di nuove zone di recapito, nei casi accertati di espansione del servizio;

la mancata reistituzione dei posti di agente interno, soppressi in occasione dell'introduzione della qualifica di vigilante;

una preconcepita indisponibilità del settore impiegatizio all'approvazione dei modelli UL 1 che, previ accertamenti e controlli dei dati contenuti, evidenziano l'aumento del traffico di lavoro negli uffici, in base al quale si determina il numero degli addetti da assegnare, con criteri oggettivi, esenti da margini di discrezionalità;

che il comportamento aziendale, in ordine all'approvazione dei modelli UL 1 e 44 B diventa ancor più inaccettabile al confronto col settore UP, ove gli organici vengono adeguati con regolarità, quasi che la politica del contenimento della spesa dovesse riguardare solo una sola parte dell'Azienda;

il blocco dell'aumento di assegno del personale previsto dal decreto ministeriale 19 gennaio 1981 in termini di frazioni di unità, a partire dai dati dell'anno 1981;

il ritardo nella emanazione dei provvedimenti della riclassifica quinquennale degli uffici, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con conseguente ritardo nell'adeguamento delle competenze del personale che ha decorrenza dal 1° aprile 1983;

il ritardo sistematico del pagamento delle competenze accessorie dovuto alla mancanza di fondi necessari sui relativi capitoli di spesa;

i tagli indiscriminati ed ingiustificati delle competenze per compiti di dirigenza e di aiuto dirigenza, disposti senza dare informazioni alle organizzazioni dei lavoratori e senza una indagine intesa a stabilire quali economie sono razionalmente possibili;

i provvedimenti riduttivi in materia di accesso alle mense o di fruizione delle stesse;

la mancanza, in molte province, di adeguati strumenti di lavoro (calcolatrici, macchine per l'accettazione rapida dei conti correnti, delle raccomandate, ecc.) -

quali provvedimenti intenda adottare per risolvere i gravi problemi sopra indicati e rimuovere così la gravissima tensione che esiste nei lavoratori. (4-05069)

SENALDI, BIANCHINI, PAGANELLI, BALZARDI, RINALDI, RABINO, ABETE, SCAIOLA, BRICCOLA, SARETTA, REBULLA, MALVESTIO, PELLIZZARI, ARTESE, NENNA D'ANTONIO E CACCIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

le misure fiscali agevolative per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, disposte dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, e successive modificazioni, sono scadute il 30 giugno 1984;

la citata legge aveva quale obiettivo quello di incentivare, attraverso agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e di imposta sull'incremento di valore degli immobili, l'offerta di abitazioni sul mercato della locazione e di rilanciare l'industria edilizia da diversi anni in situazione di costante crisi;

la mancata proroga di detta legge è avvenuta altresì contro la volontà delle stesse commissioni parlamentari competenti per materia che, con una convergenza di consensi, si erano dichiarate decisamente favorevoli alla proroga;

la tassazione al 2 per cento ha un significato non solamente fiscale, ma si

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

giustifica attraverso un intervento dello Stato in una zona sociale di tutela immediata, ripercuotendosi nella esigenza primaria di vita dei cittadini e assolvendo ad un obbligo di intervento pubblico che si ripercuote nel mercato edile stagnante;

esiste la possibilità di equilibrare la minore entrata con il maggior gettito di altre voci fiscali che tra l'altro hanno avuto un buon incremento negli ultimi mesi -

quali provvedimenti intenda emanare, con l'urgenza che il caso richiede, per la riattivazione dell'aliquota sopra ricordata. (4-05070)

CODRIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in seguito a preoccupazioni espresse da più parti circa la possibilità che l'Italia detenga o produca armi chimiche e batteriologiche -

quale fondamento abbiano tali supposizioni;

quali accertamenti siano stati compiuti in seguito alle denunce pubblicate. (4-05071)

VIRGILI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - considerato che:

l'insegnante elementare di ruolo presso la scuola « Crispi » di Trento, Biasioni Luigina, ha presentato domanda di riconoscimento della infermità contratta a seguito di incidente in date 6 marzo 1982 e 29 settembre 1983 come « dipendente da causa di servizio » a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

tale infermità è stata diagnosticata dalla Commissione medica presso l'ospedale militare di Bolzano in data 2 febbraio 1984 come « lomboartrosi con distacco corticale dall'apofisi spinosa della IV vertebra lombare »;

Il Provveditorato agli studi di Trento « ritiene sufficientemente provata dall'autorità scolastica territoriale e da te-

stimonianze varie la realtà del fatto denunciato » -

se non ritenga doveroso e corretto, allo stato dei fatti accaduti e degli atti prodotti, riconoscere all'insegnante Biasioni la infermità fisica contratta per causa di servizio. (4-05072)

PERRONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere -

premesso che il fabbricato messo a suo tempo a disposizione dal comune di Messina, in viale Regina Margherita, per il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, non sembra prestarsi più, sotto il profilo tecnico, scientifico ed operativo alla funzione per cui era stato a suo tempo ceduto ed in considerazione altresì del fatto che il predetto osservatorio è stato declassato a livello di stazione meteorologica sinottica con alcune persone adibite;

visto che lo sbarramento edilizio incalzante nei dintorni dell'edificio dell'ex osservatorio induce il Servizio meteorologico dell'Aeronautica a cercare inevitabilmente più idonei punti di osservazione per la stazione, ormai privata dalla vista dello Stretto e quindi influente nelle sue osservazioni per le presenze di grosse costruzioni tutto intorno -

se non ritenga opportuno adottare un provvedimento affinché il predetto centro di rilevazione, spostato in una località più idonea, possa essere messo in condizione di una più idonea funzionalità per il servizio cui è preposto e contemporaneamente permettere ai cittadini del quartiere di usufruire come verde attrezzato della zona, attualmente utilizzata non certo nel migliore dei modi. (4-05073)

SAVIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere -

premesso che la Sezione centrale della dogana di Verona ha effettuato, nell'ul-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

timo bimestre maggio-giugno, 16.000 operazioni d'importazione, 11.200 di esportazioni, compresi i prodotti ortofrutticoli, e circa 3.000 procedure semplificate;

considerato che tale rilevante mole di lavoro è stato espletato dall'organico di quell'ufficio composto soltanto da cento persone, di cui solamente una settantina professionalmente idonee;

ritenuto, altresì, che per tale carenza di personale e di macchine, gli automezzi sono costretti a sostare, in attesa di svolgere le procedure doganali, per due giorni e che ogni giorno di ferma ha un costo di circa 300.000 lire -

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per ovviare alla cennata grave carenza di personale e di attrezzature tecniche, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nella legge n. 302 del 1984.

(4-05074)

CRUCIANELLI. — *Ai Ministri della difesa e per l'ecologia.* — Per sapere -

premessi che:

in una zona limitrofa al Lago di Vico, in località Ronciglione, esiste un deposito di armi chimiche e batteriologiche;

decine di morti per cancro al fegato e ai polmoni si registrano nella zona ogni anno;

anche se non c'è nessun elemento che colleghi il dato sopraindicato alla presenza del centro militare o piuttosto al consumo in agricoltura di massicce quantità di erbicidi e insetticidi, rimane il fatto che il numero di intossicazioni documentate e il grado di inquinamento ambientale ha raggiunto un livello molto preoccupante -

quali siano le dimensioni del deposito, che cosa si custodisca all'interno, da quanti militari è composto e se vengano effettuate attività di ricerca e sperimentazione;

quale sia il grado di inquinamento ambientale attorno a tutto il Lago di Vico;

se esistano altri depositi militari chimici nella provincia di Viterbo;

quali iniziative vengano intraprese per evitare eventuali fughe di gas tossici dall'interno del deposito in questione;

se non si ritenga inopportuna e pericolosa la presenza di un deposito chimico batteriologico sulle rive del Lago di Vico, riserva naturale. (4-05075)

ZAMPIERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

vista la inattesa, ingiustificata esclusione del rappresentante della Federazione nazionale delle aziende e dei servizi elettrici dagli enti locali dal novero dei componenti il Comitato di gestione della cassa conguaglio per il settore elettrico, esclusione deliberata dalla giunta del CIP con provvedimento n. 13/84, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 18 aprile 1984;

considerato che:

la suddetta Federazione era entrata quale rappresentante nazionale delle aziende elettriche municipalizzate nel « Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche » (provvedimento CIP n. 962 del 15 dicembre 1961 - *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 23 dicembre 1961) ancora prima della nazionalizzazione dell'industria elettrica italiana, ed era allora l'unica portavoce della « mano pubblica » nel settore elettrico;

da quel tempo la vitalità delle aziende elettriche municipali non solo è stata confermata (si veda la legge n. 529 del 1982 che ha confermato il diritto delle aziende elettriche municipalizzate a gestire le concessioni idroelettriche dopo la scadenza sessantennale), ma esse hanno ribadito ed esteso il loro campo di azione ed il loro ruolo nel settore energetico,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

della utilizzazione ottimale delle risorse e del risparmio energetico -

se non sia opportuno modificare il citato provvedimento CIP n. 13/84, reintegrando la presenza della « voce » delle aziende energetiche municipali nel Comitato di gestione della cassa conguaglio.

(4-05076)

SCAIOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 1984 relativo al « compenso incentivante in attuazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie », stabilisce che gli emolumenti non debbono essere corrisposti al personale che per qualsiasi motivo non è presente presso l'amministrazione di appartenenza;

due eccezioni sono previste e questa norma è precisamente per i dipendenti collocati in posizione di aspettativa per motivi sindacali e per quelli che, con provvedimento formale, sono autorizzati ad assentarsi dal posto di lavoro per i soli casi previsti dall'articolo 47 della legge n. 249 del 1968;

da tale provvedimento, forse per dimenticanza, sono stati esclusi tutti i dipendenti che ricoprono cariche elettive (sindaci, consiglieri comunali, circoscrizionali, eccetera) -

se non ritenga opportuno estendere tali benefici economici al personale suddetto anche per una ragione di equità oltre che di diritto.

(4-05077)

SERVELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è informato della lentezza con cui vengono trattate le prati-

che relative a pensioni di guerra, la cui definizione impegna degli anni.

Alcuni casi hanno formato oggetto di precedenti interrogazioni da parte dell'interrogante, che, ora, cita il seguente:

signora Magrassi Teresa vedova Valioni, posizione n. 336740/G, ha presentato regolare domanda alla direzione generale delle pensioni di guerra in data 14 giugno 1982. A seguito di una cortese richiesta da parte dell'interrogante (6 gennaio 1983), il direttore generale, in data 1° settembre 1983, comunicava che la pratica di pensione della signora Magrassi si trovava in corso di istruzione e che l'interessata era stata invitata a trasmettere informazioni sul reddito, proprio e del secondo marito, per gli anni 1981-1982; dopo di che si sarebbe provveduto con sollecitudine alla definizione della pratica. L'interessata ottemperava alla richiesta con ogni tempestività; ma a tutt'oggi, nonostante garbati solleciti da parte dell'interrogante, in data 2 dicembre 1983 e 10 maggio 1984, non si è visto alcun risultato.

L'interrogante chiede, pertanto, se non ritenga di intervenire, con i mezzi a disposizione, nell'interesse del cittadino indifeso.

(4-05078)

SERVELLO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se non ritenga di riesaminare, o quanto meno far riesaminare dai tecnici responsabili della società Tirrenia, il progetto sottoposto a detta società dalla ditta A.F.G., relativo ad un nuovo parcheggiatore che consentirebbe un potenziamento di carico di automezzi, sulle navi traghetto, pari al 35 per cento.

L'interrogante chiede altresì di conoscere - premesso che:

i motivi elencati nella lettera di questo Ministero in data 14 dicembre 1983 n. 10216/FG, che costituirebbe impedimento alla realizzazione del progetto in que-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

stione, vengono ampiamente chiariti dalle controsservazioni contenute nella lettera della A.F.G. in data 21 dicembre 1983;

con i tecnici della Tirrenia a Napoli, erano state esaminate tutte le esigenze e individuata la soluzione possibile su certi traghetti;

la A.F.G. aveva realizzato un prototipo, attenendosi alle premesse dettate dalla Tirrenia ed ottenuto parere favorevole da parte del RINA per una prova pratica;

la A.F.G., con lettera raccomandata in data 8 febbraio 1983, aveva chiesto alla Tirrenia una dichiarazione di disponibilità ad effettuare detta prova -

se, tenuto conto dell'attività di vigilanza che codesto Ministero - in base alle vigenti norme - esercita sulla Tirrenia, non ritenga di sollecitare detta società a consentire che venga effettuata la prova di carico su una nave traghetto di sua proprietà, con il prototipo all'uopo approntato;

se, tenendo ovviamente nel debito conto le esigenze tecniche e le eventuali difficoltà, abbia valutato anche i vantaggi che la realizzazione del progetto comporterebbe: un considerevole aumento della capacità di trasporto con un minimo di capitale investito, snellendo, così, l'attuale situazione di attesa dei passeggeri, che talvolta si potrae per diversi giorni, ed offrendo, quindi, un valido contributo per l'incremento del turismo. (4-05079)

GUARRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di prendere i provvedimenti necessari affinché negli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi da fabbricati siano comprese le spese condominiali ordinarie e straordinarie sostenute dai proprietari di case facenti parte di cooperative edilizie anche dopo il riscatto dell'alloggio. (4-05080)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che:

recentemente sono stati effettuati investimenti consistenti anche da parte del Ministero dei trasporti per migliorare le attrezzature dell'aereoscalo di Bergamo Orio al Serio;

la soppressione dell'unico volo di linea Roma-Bergamo e ritorno, oltre a creare disagio agli utenti, lascia inutilizzati gli impianti;

la addotta necessità di rendere disponibile un aereomobile per il traffico con le isole avrebbe potuto essere soddisfatta riducendo il traffico su altra linea e non sopprimendo totalmente l'attività di un intero aereoscalo come è stato fatto -

quali sono le vere ragioni che hanno portato alla decisione della soppressione dei voli Bergamo-Roma-Bergamo;

quali interventi intenda attuare per il pronto ristabilimento del servizio. (4-05081)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

PROVANTINI, CERRINA FERONI, VIGNOLA, CASTAGNOLA, SASTRO, CHELLA, SANNELLA E POLIDORI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

per quali motivi non abbia emanato il decreto di attuazione previsto dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193, « ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento delle Comunità europee, concernente provvidenze in favore delle zone soggette alla ristrutturazione della industria siderurgica » e perché nelle stesse aree siano « ammessi gli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 », impedendo così che nelle aree di crisi siderurgica si possano utilizzare fondi ed incentivi finanziari per progetti e processi di reinustrializzazione;

se non ritenga che la mancata emanazione del decreto contrasti apertamente con l'urgenza che lo stesso Governo ha attribuito alla legge sulla siderurgia e con la celerità con cui il Parlamento ha provveduto alla sua approvazione;

quando intenda emanare il decreto, e con quali criteri intenda individuare le aree di crisi siderurgica nelle quali rendere possibili gli interventi comunitari e statuali. (3-01097)

ZANFAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se la visita « tecnico-militare » del generale Capuzzo, capo di stato maggiore dell'Esercito, sia invece diretta a realizzare un programma di vendita di armi alla Libia o addirittura alla concretizzazione di un patto militare con il colonnello Gheddafi. Il *top secret* sulla

missione e certe sdegnate smentite del Ministero degli esteri, non servono certamente a chiarire lo scopo del viaggio contrabbandato a Palazzo Baracchini come « cortesia fra vicini nel Mediterraneo ».

(3-01098)

BERNARDI ANTONIO, GROTTOLA E VACCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che la società finanziaria « Acqua Marcia » avrebbe acquistato la maggioranza delle azioni della rete televisiva privata « Retequattro »;

come giudichino il fatto, che vede un editore come Mondadori, impegnatosi nelle nuove attività radiotelevisive, costretto a rinunciarvi per non aggravare in termini eccessivi la situazione finanziaria dell'intero gruppo editoriale, a causa di una situazione, che si trascina assurdamente da molti anni, di mancanza di norme legislative adeguate per il settore, tali da offrire a tutti gli operatori certezze di diritti e doveri;

come valutino le preoccupazioni e gli interrogativi di molti per l'ingresso nel settore televisivo di una società finanziaria, sinora dedita a tutt'altre attività, alla cui testa è il dottor Leonardo Di Donna, il cui nome appare nelle liste della P 2;

se ritengano lecito un siffatto commercio di radiofrequenze e di imprese radiotelevisive, quand'ancora nessuna legge regola il settore;

se non ritengano maturo ed urgente, assumendo adeguate iniziative, giungere alla definizione di un nuovo quadro di riferimento per il settore radiotelevisivo, pubblico e privato, evitando anche che situazioni di fatto anomale pregiudichino ulteriormente la situazione e la stessa possibilità di legiferare da parte del Parlamento. (3-01099)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma